SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 settembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2019.

Approvazione della variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico della ex Autorità di bacino della Campania centrale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorità di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto l'art. 64, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015 che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6 del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorità di bacino i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino;

Vista la nota protocollo n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto del Ministro dell'ambiente n. 194 del 2016;

Visto il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino regionale della Campania centrale con delibera n. 1 del 23 febbraio 2015;

Visto l'attestato n. 437/2 con il quale il Consiglio regionale della Campania afferma che nella seduta del 19 febbraio 2016 è stata approvata la delibera di giunta regionale n. 466 del 21 ottobre 2015 avente ad oggetto: Autorità di bacino regionale Campania centrale — approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'*ex* Autorità di bacino della Campania centrale, con delibere numeri 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del 17 gennaio 2017 e numeri 27 e 28 del 31 gennaio 2017 ha adottato le proposte di riperimetrazione di alcune aree a pericolosità di rischio idraulico e di frana nell'ambito di porzioni di territorio nei comuni di: Sarno (Sa) - loc. Beveraturo; Napoli - loc. Parco Grifeo; Napoli - loc. via Chiaia, 149/A; Napoli - loc. via Mergellina,

23; Napoli - loc. via Torquato Tasso n. 468/A; Taurano (Av); Taurano (Av) seconda proposta; Sirignano (Av); Nocera superiore (Sa) - loc. via Nazionale; Castellamare di Stabia (Na); Nocera superiore (Sa) - loc. Citola;

Dato atto dell'esito favorevole sulle suddette proposte di riperimetrazione da parte della Conferenza programmatica, di cui all'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, espletata ai fini dell'espressione dei pareri di tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte, in merito alla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale;

Visto il decreto n. 447 del 7 dicembre 2017 con il quale il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha proposto di adottare la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico relativamente alle aree a pericolosità di rischio idraulico e di frana, come sopra specificatamente indicate;

Vista la deliberazione n. 9 assunta in data 14 dicembre 2017 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, recante l'adozione, ai sensi degli articoli numeri 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, della suddetta variante;

Visto il parere n. 9/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 luglio 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico della *ex* Autorità di bacino della Campania centrale relativamente ai comuni di: Sarno (Sa) - loc. Beveraturo; Napoli - loc. Parco Grifeo; Napoli - loc. via Chiaia, 149/A; Napoli - loc. via Mergellina, 23; Napoli - loc. via Torquato Tasso n. 468/A; Taurano (Av); Taurano (Av) seconda proposta; Sirignano (Av); Nocera superiore (Sa) - loc. via Nazionale; Castellamare di Stabia (Na); Nocera superiore (Sa) - loc. Citola.

Art. 2.

1. Il presente decreto è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede della Regione Campania.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Roma, 11 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3097

19A05575

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 agosto 2019.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2019 - 12 gennaio 2020).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2019;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento diffe-

rito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2019 al 12 gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: TRIA

19A05573

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 settembre 2019.

Riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, pubblicato nel supplemento ordinario alla «*Gazzetta Ufficiale*» n. 248 del 24 ottobre 2005, n. 169/L, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 267 dell'8 ottobre 2008;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009 recante determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009;

Visto decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 180 del 4 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 recante attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 85 del 12 aprile 2016;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047, che recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio ed ispezioni ufficiali dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, nonché della registrazione dei fornitori e delle varietà di piante da frutto;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernerne il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Viste l'istanza pervenuta, iscritta al protocollo Mipaaft al n. 26665 del 25 giugno 2019, finalizzata al riconoscimento come soggetto idoneo ad operare in qualità di Centro per la conservazione per la premoltiplicazione e di Centro per la premoltiplicazione nell'ambito del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047;

Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo dell'istanza presentata;

Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, per via telematica;

Considerata la necessità di riconoscere i Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e i Centri per la premoltiplicazione idonei ad operare ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento dei Centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione

1. In applicazione dell'art. 17 del decreto ministeriale 6 dicembre 2016, il Centro di ricerca per olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura CREA-OFA, sede di Acireale, è riconosciuto idoneo come «Centro per la conservazione per la premoltiplicazione» e come «Centro per la premoltiplicazione» per il gruppo di specie degli agrumi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2019

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A05572

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 24 giugno 2019.

Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

PREMESSA

Dalla complessità delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge, anche in ragione delle richieste che provengono dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni di categoria, l'opportunità di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento.

La presente direttiva, che già tiene conto degli orientamenti interpretativi definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali, con Accordi del 21 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, è stata oggetto di condivisione, anche in sede di apposite riunioni, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, con l'ANPAL, l'INL, l'INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria. È stato, altresì, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.

La finalità perseguita dalle indicazioni che seguono è quella di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:

l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

l'art. 4 della Costituzione, il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica è quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono effettivo, e anche in considerazione dei principi di diritto comunitario ed internazionale in materia, nonché con l'art. 38 della Costituzione che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale;

l'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, all'art. 5, così recita: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili». Tale direttiva è stata attuata con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;

la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel modificare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato la garanzia del principio di parità e pari opportunità ed il conseguente divieto di discriminazione. In particolare, a seguito delle modifiche intervenute, l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire parità e

pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa, tra l'altro, alla disabilità nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. Per la nozione di discriminazione si rinvia all'art. 2 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità secondo cui «per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole»;

il comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Con la presente direttiva si affrontano, altresì, le tematiche che scaturiscono dall'estensione dei benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», ad altre categorie di beneficiari, quali le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni od infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Per favorire un approfondimento sistematico di tutta la materia, si ritiene utile suddividere la trattazione nelle seguenti tre diverse sezioni, all'interno delle quali si vanno a trattare le specificità e le modalità di assunzioni obbligatorie consentite:

Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e congiunti superstiti di cui all'art. 18, comma 2;

Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Le predette tre sezioni sono precedute dal richiamo di disposizioni normative di carattere trasversale nonché da necessari chiarimenti preliminari.

Si evidenzia che la legge n. 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico. Nel contesto della presente direttiva è stato seguito il criterio di richiamare gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni.

La presente direttiva, tuttavia, fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle presenti linee di indirizzo.

Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001. In relazione agli indirizzi di cui alla presente direttiva si considerano superati, ove non espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14 novembre 2003, n. 2.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Si ricorda che a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge n. 183/2010, all'art. 57, comma 01, del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni istituiscono il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Il Comitato contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

2. Misure di sostegno alle categorie protette.

L'art. 39-*quater* del decreto legislativo n. 165/2001 detta una nuova disciplina in materia di «Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Con nota protocollo n. 7571 del 10 luglio 2018 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro hanno fornito chiarimenti per la corretta ed omogenea attuazione della predetta disciplina, richiamando le amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 all'invio,

ai sensi dell'art. 39-*quater*, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999.

Nella medesima nota sono stati chiariti gli effetti della mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 39-*quater* o del mancato rispetto dei tempi concordati ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

È in corso di adozione, anche in ragione delle nuove disposizioni sopra richiamate, il nuovo decreto interministeriale, previsto dall'art. 9, comma 6 della citata legge n. 68/1999, per la definizione del modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché per la definizione della periodicità e delle modalità di trasferimento dei dati.

In esito alla compilazione dei prospetti informativi e del modello di comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederanno ad attivare monitoraggi annuali sull'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999.

3. Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

L'art. 39-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001, introduce la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.

In base al disposto normativo, le amministrazioni pubbliche con più di duecento dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, hanno l'obbligo di nominare il predetto responsabile, al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

L'obbligo per le predette amministrazioni tiene conto dell'esigenza di garantire misure adeguate in contesti organizzativi di maggiore dimensione. Resta fermo che le amministrazioni pubbliche con meno di duecento dipendenti possono comunque procedere alla nomina del predetto responsabile.

Il responsabile dei processi di inserimento, collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le relative attribuzioni, svolge, con poteri di impulso e verifica, le seguenti funzioni:

a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;

b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge n. 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli. Si ricorda che, secondo l'art. 3, comma 3-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo l'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, per «accomodamento ragionevole» si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione delle richiamate misure senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Il riferimento della previsione normativa ai «servizi competenti» richiama la necessità di segnalare le predette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima ancora, ai responsabili della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione ovvero ai servizi che le amministrazioni individuano nell'ambito del proprio assetto organizzativo.

Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, tenuto anche conto dei profili di responsabilità connessi con l'espletamento delle predette funzioni, è opportuno che il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità sia individuato dalle amministrazioni nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale ovvero, relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali, tra i dipendenti in posizione apicale. Per l'individuazione del responsabile, da nominare con apposito provvedimento, le amministrazioni privilegiano il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacità organizzative. Con riferimento alle figure dirigenziali, le funzioni di responsabile dei processi di inserimento possono essere conferite mediante attribuzione di incarico aggiuntivo.

È utile che:

le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», il provvedimento di nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del responsabile;

per garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il responsabile rediga una relazione annuale sull'attività svolta anche al fine di segnalare la necessità o l'opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontraste per facilitare l'integrazione al lavoro delle persone con disabilità.

Con riferimento alla figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone e dello svolgimento dei compiti assegnati, si richiamano le disposizioni normative in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e, con riferimento alla dirigenza, anche l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 ritenendo opportuno attribuire obiettivi specifici in relazione al ruolo assegnato.

SEZIONE PRIMA: LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68. NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E DELLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2.

4. Le categorie protette dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4.1 I soggetti beneficiari.

L'art. 1 della legge n. 68/1999 individua le categorie protette destinatarie della relativa disciplina che i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere nei limiti percentuali fissati dal successivo art. 3 e con le modalità previste dagli articoli 7, 11 e 16 della stessa legge.

Si richiama sinteticamente l'elenco dei soggetti interessati, come individuato dal predetto art. 1, evidenziando che i requisiti richiesti dal legislatore, e accertati dagli organi competenti (1), si configurano come necessari per poter vantare il diritto soggettivo al collocamento obbligatorio nell'ambito della quota d'obbligo prevista esclusivamente per le persone con disabilità:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al quarantacinque per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile nonché alle persone nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (2) ossia gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Rientrano in quest'ultima categoria i soggetti che percepiscono l'assegno ordinario di invalidità ed ai quali, pertanto, è stata accertata dall'INPS una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale;

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al trentatre per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni vigenti;

c) persone non vedenti o sordomute (3)di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le norme speciali vigenti in materia, così come richiamate dall'art. 1, comma 3 della predetta legge n. 68/1999 per i centralinisti telefonici non vedenti (4), per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, per i terapisti della riabilitazione non vedenti, per gli insegnanti non vedenti ed, infine, per i sordi;

d) persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o infermità causate dalla guerra) e invalide per servizio (lavoratori in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio) con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone beneficiarie, come sopra individuate, che risultano disoccupate (5) ed aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto (6).

Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione, e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID), è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.

Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone in età lavorativa, che ab-

(1) Vedi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000), in riferimento alle visite sanitarie di accertamento degli invalidi civili. Per gli invalidi del lavoro, nonché per gli invalidi di guerra e per servizio indicati dalla norma saranno sufficienti le certificazioni rilasciate rispettivamente dall'Inail e dalle commissioni mediche.

(2) In base alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che modifica l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

(3) Si veda, altresì, la legge 20 febbraio 2006, n. 95, recante «Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi».

(4) Secondo la legge n. 113/1985, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale. In caso di più di un posto di lavoro, il cinquantuno per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. Si rinvia al decreto ministeriale 10 gennaio 2000 in materia di individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(5) Si ricorda che lo stato di disoccupazione, in base all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è la condizione dei soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 151/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Le informazioni in merito alla dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) si rinvia al seguente link https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/dichiarazione-di-disponibilita-al-lavoro. Il recente decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 4, comma 15-quater, dispone che per le finalità di cui al medesimo decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente od autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari od inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(6) La previsione è contenuta nell'art. 8 della legge n. 68/1999, così come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 151/2015.

biano cioè compiuto i sedici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento per il settore pubblico (7).

Rimangono fermi i requisiti generali di accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 (8), nonché quelli specifici eventualmente previsti dal bando di concorso, con le precisazione che seguono. In particolare, l'età minima necessaria per l'accesso al pubblico impiego è fissata a diciotto anni. Tale limite è da ritenere vigente e si deve escludere che sia stato abrogato. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (secondo cui «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»), il limite di età abolito è da intendere solo come il limite massimo, non anche come il limite minimo (9).

Per quanto concerne l'età massima, infatti, pur restando confermato quanto detto ai fini dell'iscrizione nell'elenco, occorre puntualizzare che si considerano superate le limitazioni poste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sul limite massimo, che erano state riprese dall'abrogata legge del 2 aprile 1968, n. 482 e poi disapplicate a seguito del citato art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dunque, il limite massimo di età per l'assunzione coincide, per queste categorie, con il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori.

Sempre in tema di requisiti generali si ricorda la necessità di avere assolto l'obbligo scolastico e con riferimento alla cittadinanza la disciplina dell'art. 38, decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota, e fino ad un massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso (10) computando anche le altre riserve previste dalla legge (11).

Si ricorda poi che l'art. 16, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Detto comma persegue l'obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo imposto dall'art. 3. Le ipotesi che possono verificarsi, all'atto della definizione della graduatoria finale, sono le seguenti:

1) non vi sono sufficienti disabili, collocati in posizione utile, che possano coprire la quota di riserva in quanto iscritti negli appositi elenchi alla data di scadenza del bando. In tal caso ferma restando l'assunzione dei vincitori secondo il merito, al fine di coprire la quota d'obbligo l'amministrazione può ricorrere all'assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione alla data di scadenza del bando;

2) all'atto dell'assunzione o nell'arco di vigenza della graduatoria vi siano ulteriori scoperture della quota d'obbligo (12).

---

(7) L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» dispone che «Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato». Si ritiene che l'età minima necessaria per l'iscrizione negli elenchi del collocamento sia da intendersi pari a sedici anni, atteso che, per effetto dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'età per l'accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni.

(8) Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

(9) V. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 giugno 2010, n. 3642 (conferma T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 9864 del 2009) in cui si precisa che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 fissa l'età minima di diciotto anni non già per il solo accesso ai pubblici impieghi, ma a monte per la partecipazione ai relativi concorsi, in quanto dispone che «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione». Analogamente l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 fissa i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato, ed indica l'età minima di diciotto anni. È dunque previsto il limite minimo di età di diciotto anni non solo per l'accesso ai pubblici impieghi nello Stato, ma anche per la partecipazione al concorso, dovendo tale requisito essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. V. anche Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 466, secondo cui l'età minima deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

(10) L'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, prevede che nelle procedure concorsuali «i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso». Dal testo della norma si deduce che lo stato di disoccupazione («disabili iscritti nell'elenco») è presupposto per avvalersi del diritto alla riserva dei posti. Si ricorda che nei pubblici concorsi la riserva dei posti può essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo dell'art. 3 della legge n. 68/1999 e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che, nella singola procedura di reclutamento, la riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

(11) Consiglio di Stato sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1992 «(…) il collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata legge n. 68 del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e può non sussistere al momento dell'assunzione (…)».

(12) Tribunale Roma sez. lav., 12 luglio 2018 - «Il principio secondo cui, in sede di nuove assunzioni (che nel caso della pubblica amministrazione avvengono necessariamente attraverso una procedura concorsuale), debba comunque rispettarsi la quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge n. 68/1999 non è che una conseguenza necessaria dell'obbligo di avere alle proprie dipendenze una determinata percentuale di lavoratori disabili. È evidente quindi che allorché la base di calcolo di detta percentuale si amplia, per effetto di nuove assunzioni, si amplierà proporzionalmente anche il numero dei dipendenti disabili che l'amministrazione datrice di lavoro deve avere alle proprie dipendenze».

In entrambe le ipotesi, per rispondere alla *ratio* della norma, l'amministrazione potrà assumere i predetti soggetti anche senza rispettare l'ordine della graduatoria di merito del concorso e rispettando tale graduatoria con riferimento alle categorie protette.

4.2 Quota d'obbligo, base di computo, mobilità e compensazione territoriale.

Al fine di garantire l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l'art. 3 della legge n. 68/1999 prevede l'obbligo per i datori di lavoro pubblici di avere alle loro dipendenze un certo numero di lavoratori appartenenti alla categoria.

Come già detto, una quota di assunzioni obbligatorie è altresì prevista dalla legge a favore dei soggetti (congiunti, superstiti di caduti o di invalidi) di cui all'art. 18, comma 2.

La disciplina della quota d'obbligo disposta dalla legge n. 68/1999 realizza un intervento sulle aliquote fissate dalla previgente normativa (13), che prevedeva criteri e modalità diverse di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette. La vecchia disciplina, tra l'altro, non definiva criteri puntuali di distribuzione del collocamento obbligatorio sul territorio nazionale, a discapito di un'omogenea applicazione geografica dei benefici contemplati dalla normativa.

Al fine di assicurare l'effettività del collocamento obbligatorio con la definizione di livelli standard ed omogenei di reclutamento nonché di garantire la funzionalità delle amministrazioni, la legge n. 68/1999 è intervenuta fissando un sistema di quote dedicate al reclutamento delle categorie protette che si fonda sul carattere dimensionale della struttura datoriale.

In particolare, in base all'art. 3 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopra richiamate nella seguente misura:

sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di cinquanta dipendenti;

due lavoratori, se occupano da trentasei a cinquanta dipendenti;

un lavoratore, se occupano da quindici a trentacinque dipendenti.

L'obbligo del rispetto della quota si applica a prescindere dalla necessità di procedere a nuove assunzioni.

È bene ricordare che, secondo il comma 4 del predetto art. 3, per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (v. paragrafo 4.5).

In base all'art. 5, comma 8 della legge n. 68/1999, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale. Inoltre, secondo quanto precisato dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, per i datori di lavoro pubblici l'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999 prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall'amministrazione. La quota d'obbligo si ripartisce, ove possibile in modo omogeneo, nell'ambito delle singole aree o categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere adeguatamente conto. L'obbligo di copertura si configura, in ogni caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento obbligatorio.

Dunque, rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un'articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione complessivamente intesa, ferma restando la ripartizione per aree o categorie.

Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono, esclusivamente nel caso in cui si trovino in situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica complessivamente considerata, a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, in questa circostanza, della dotazione organica e non dei presenti in servizio, che nella fattispecie sono maggiori, al fine di evitare un costante incremento delle posizioni soprannumerarie. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato sulla base della dotazione organica e quello allo stato esistente di categorie protette in servizio. La disposizione introdotta deroga, infatti, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

Così come chiarito dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999.

In considerazione del fatto che non si può procedere alla compensazione interregionale, di cui meglio si dirà più avanti, tali datori di lavoro devono garantire un'omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, affinché la quota complessiva delle relative assunzioni sia il più possibile distribuita in modo omogeneo tra le regioni e le province.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto

(13) Art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

informativo (14) dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e di nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Si rimanda, a tal proposito, alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010, n. 2 in tema di «Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative», nonché alla richiamata nota DFP protocollo n. 7571 del 10 luglio 2018.

Inoltre, l'art. 4 della legge n. 68/1999, che detta, tra l'altro, disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, e l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, sulle modalità di computo della quota di riserva e sulle esclusioni, individuano i lavoratori che non costituiscono base di computo (categorie escluse) per la determinazione della quota di riserva e, tra questi, quelli che sono computabili nella quota d'obbligo.

L'art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono da considerare nella base di computo, di norma, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

I lavoratori esclusi dalla base di calcolo per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono: i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge n. 68/1999 (quindi tanto le persone con disabilità quanto le categorie dell'art. 18, comma 2, nei limiti della percentuale prevista dalla legge), quelli con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento (per il settore di lavoro pubblico il riferimento è al contratto di formazione e lavoro), i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis* della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'art. 18, comma 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e pertanto i dipendenti in regime di part-time sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore (art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999).

I dipendenti a tempo determinato sono computati ai fini della determinazione della quota di riserva se titolari di contratto a termine di durata superiore a sei mesi. La fissazione di un termine minimo di durata del contratto di lavoro evidenzia la necessità di computare l'aliquota d'obbligo sul personale stabile dell'amministrazione. Il riferimento al personale stabile come base di computo dell'aliquota assume rilievo ai fini delle modalità di copertura della quota d'obbligo che, in base ad un criterio di ragionevole corrispondenza, deve necessariamente essere assolta con assunzioni a tempo indeterminato (15). Ciò è del resto in linea con le finalità del collocamento obbligatorio, come inserimento stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e con l'obbligo permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze soggetti appartenenti alla categoria tutelata. In considerazione di ciò si determinerebbe, peraltro, una violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 che individua, quale presupposto necessario per la stipula di rapporti di lavoro con contratto a termine, la temporaneità o l'eccezionalità dell'esigenza.

La possibilità di assumere personale con disabilità a tempo determinato, in ogni caso, non è del tutto esclusa dalla legge n. 68/1999, fermo restando che ai fini dell'adempimento dell'obbligo occupazionale la durata del contratto non può essere inferiore ai sei mesi. In particolare, l'art. 11 prevede che i datori di lavoro possano stipulare convenzioni con i centri per l'impiego che abbiano ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono tra l'altro prevedere l'assunzione con contratto di lavoro a termine dei soggetti disabili. Nella fattispecie il ricorso al tempo determinato appare giustificato dalla procedura prevista per la stipula della convenzione che, richiamando la competenza del centro per l'impiego, assicura la tutela e garanzia della persona con disabilità come contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto dell'obiettivo primario della convenzione che rimane quello dell'inserimento lavorativo e del conseguimento dell'occupazione stabile (16).

In ogni caso, per effetto dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti della quota d'obbligo, per cui coloro che sono stati assunti come persone con disabilità con contratto di lavoro a tempo determinato, usufruiscono del diritto di precedenza qualora abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, purché

(14) Decreto MLPS 22 novembre 1999 - «Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68» e decreto MLPS 2 novembre 2010 con oggetto «Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili».

(15) Cassazione civile sez. lav.16 agosto 2004, n. 15951 «In relazione alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di personale protetto, dettata dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, applicabile "ratione temporis" ai fatti di causa, non è ammissibile l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per coprire la quota d'obbligo, che va computata sul personale stabile dell'impresa, sicché tale quota deve essere necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato».

(16) Cassazione civile sez. lav. 31 maggio 2010, n. 13285 «In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la p.a. ai sensi dell'art. 11, legge 12 marzo 1999, n. 68, non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine».

il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Qualora l'assunzione a tempo determinato della persona con disabilità sia stata effettuata prescindendo dalla disabilità si usufruisce comunque del diritto di precedenza, nei termini sopra descritti, per l'assunzione a tempo indeterminato con possibilità di computo nella quota d'obbligo.

Resta fermo, quanto chiarito dall'art. 1 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali, concernente «Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017» ovvero nel caso di lavoratori a tempo determinato, con oneri su Fondi esterni, con contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, di contemplarli nella base di computo per assunzioni a tempo indeterminato, ove rientranti nella consistenza della dotazione organica dell'ente.

Sempre in virtù del principio di corrispondenza tra base di computo e tipologia delle assunzioni, secondo cui i criteri per definire la base di computo soccorrono per la definizione della riserva e delle modalità di copertura della stessa, dall'esclusione della dirigenza dalla base di calcolo deriva che il collocamento obbligatorio delle categorie protette, previsto dalle vigenti disposizioni normative, non possa riguardare i posti di qualifica dirigenziale.

A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 38, comma 3 della Costituzione consente un regime di favore nei confronti delle persone con disabilità, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro, ma non anche per la progressione in carriera delle persone con disabilità già occupate (17).

Relativamente, poi, al personale dipendente in regime di part-time, si richiama l'art. 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel definire i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, prevede che, ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, e quindi ragionevolmente anche ai fini della individuazione della regolare copertura della quota di riserva, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.

Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono arrotondate per eccesso (ad esempio per un lavoratore che ha un orario pari al 45,52% dell'intero si conteggia 46%, se l'orario di lavoro è pari a 54,23% si conteggia 54%). Quando occorre ricondurre il valore delle quote ad unità a tempo pieno, si precisa che l'arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale si effettua sul resto delle frazioni di orario, che residua dalla somma degli orari a tempo parziale ricondotta ad unità intere di orario a tempo pieno. (Es.: si sommano tutte le percentuali di part-time. Ove il valore della somma sia pari a 357/100 le unità intere da computare sono 3+1 [arrotondamento per eccesso di 57]=4, laddove la somma sia di 340/100 le unità da computare sarebbero 3 [senza arrotondamento]).

Altresì, per ragioni di omogeneità tra i criteri di computo e quelli necessari per verificare il rispetto della quota d'obbligo, si ritiene ammissibile l'assunzione di categorie protette in regime di part-time nonché il conteggio della percentuale di prestazione lavorativa ai fini della copertura della predetta quota, secondo le modalità specificate dal citato l'art. 9 del decreto legislativo n. 81/2015 (18). La Circolare n. 41 del 26 giugno 2000 del MLPS stabilisce che per quanto riguarda il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva dovrà considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore rapportato al normale orario a tempo pieno con arrotondamento ad unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario ordinario. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al cinquanta per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto. Ciò appare una deroga all'art. 9 del decreto legislativo n. 81/2015 in favore degli enti di piccole dimensioni.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la tra-

---

(17) Corte costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190: «La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei princìpi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, l'equilibrio tra i due interessi pubblici - quello che riguarda l'eguaglianza ed il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili - è stabilito dall'art. 38 della Costituzione, che consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale - per violazione degli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione - dell'art. 8-bis, decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, secondo cui le riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999 si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza annuali». Il principio generale si ritiene applicabile con riferimento al personale di ogni categoria protetta.

(18) Cassazione civile sez. lav. 29 novembre 1990, n. 11474 «Con riguardo al rapporto di lavoro degli invalidi ed assimilati assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) l'iniziale impiego a tempo parziale, anziché a tempo pieno, del prestatore d'opera invalido od assimilato assunto a seguito di collocamento obbligatorio costituisce legittima esplicazione dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, non essendo vietata la limitazione convenzionale dell'orario di lavoro e non essendo al riguardo stabilita, dalla disciplina protettiva di cui alla citata legge, alcuna particolare regolamentazione dei rapporti di lavoro instaurati in forza di essa».

sformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta».

La trasformazione a tempo pieno del rapporto per le categorie protette è fuori dai limiti assunzionali se è correlata alla disponibilità della quota d'obbligo.

Si passano ora in rassegna i lavoratori che sono esclusi dalla base di calcolo e che sono computabili nella quota d'obbligo, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio.

Essi sono i:

a) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio dei disabili che, in costanza di rapporto di lavoro, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento (invalidi civili), a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (art. 4, comma 4, legge n. 68/1999 e art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali concernente «Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017». Rientrano in tale categoria anche i militari giudicati non idonei al servizio con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento accertata dalla competente commissione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 (19);

b) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio relativo ai disabili che, successivamente all'assunzione, divengono invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale (invalidi del lavoro) con un grado di invalidità superiore al trentatre per cento (art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000);

c) i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al sessanta per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al quarantacinque per cento, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-*bis*, legge n. 68/1999 (20)). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali concernente «Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017».

Relativamente all'istituto della mobilità del personale si ricorda che la Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con oggetto «Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» ha chiarito che gli adempimenti previsti dall'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 sono esclusi con riferimento alle procedure ed alle assunzioni delle categorie protette. Lo stesso può ritenersi con riferimento agli adempimenti di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 in caso di avvio di procedure di reclutamento per la copertura della quota d'obbligo.

Inoltre, si ricorda che l'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (21) dispone che i soggetti con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. La previsione normativa disciplina la mobilità del personale con disabilità all'interno della stessa amministrazione, prevedendo che le persone con disabilità, come sopra individuate, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Altresì, relativamente alla quota d'obbligo riservata alle persone con disabilità ed alla tipologia di soggetti da farvi rientrare, si ricorda che la legge 25 marzo 2011, n. 25 (22), all'articolo unico prevede, tra l'altro, che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto art. 3 della legge n. 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilità di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili.

---

(19) Recante «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».

(20) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo decreto legislativo N. 151/2015 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 185/2016.

(21) La legge reca la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate».

(22) La legge 25 marzo 2011, n. 25, recante «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili».

Inoltre, sulle assunzioni in esame, si fa rinvio a quanto già chiarito da questo Dipartimento con nota circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786 e, da ultimo, con la richiamata Circolare n. 5 del 2013, relativamente agli effetti della copertura della quota d'obbligo sul regime assunzionale dell'amministrazione procedente. In particolare, in caso di disciplina limitativa delle assunzioni, non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

Le predette assunzioni vanno effettuate anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, ferme restando le disposizioni speciali limitative che scaturiscono da criticità della situazione economico-finanziaria in cui versa l'amministrazione.

Si ricorda che l'art. 22, comma 5, lettera *b)* della legge 12 novembre 2011, n. 183 dispone che, al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 68/1999, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro.

Relativamente alle quote d'obbligo, va infine richiamato l'art. 5, commi 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* della legge n. 68/1999 che prevedono il meccanismo della compensazione. La disciplina è stata oggetto di recente modifica normativa: l'art. 9 del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ha sostituito il previgente comma 8 ed ha anche aggiunto i successivi commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*. Relativamente al settore pubblico, il comma 8-*ter* della previsione normativa, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone che «I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'art. 9, comma 6.». Dunque, differentemente dai datori di lavoro privati, i datori di lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente al territorio regionale.

Ciò detto, si precisa che anche in base alla formulazione dell'art. 5, comma 8-*ter*, della legge n. 68/1999, l'istituto della compensazione regionale si configura come ipotesi eccezionale rispetto al principio generale dell'omogenea distribuzione della quota sul territorio nazionale.

In base alla normativa richiamata e secondo quanto precisato, si evidenzia che la compensazione territoriale su base interregionale si potrebbe, invece, giustificare nel solo caso in cui la disomogeneità di assunzioni obbligatorie tra regioni sia la conseguenza della fase transitoria che ha segnato il passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge n. 68/1999. Si ricorda, infatti, che l'art. 18, comma 1 della legge n. 68/1999 prevede che «I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.».

Solo per questa fattispecie è ammessa, in via eccezionale, la compensazione interregionale.

Nella suddetta ipotesi, le amministrazioni interessate dovranno, in ogni caso, poter dimostrare che la situazione di anomalia nella distribuzione delle assunzioni obbligatorie sul territorio nazionale dipende dalla richiamata circostanza ed altresì di aver posto in essere ogni opportuna iniziativa, tra cui la mobilità volontaria, volta a sanare la disomogeneità rilevata.

Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» all'art. 54 stabilisce qual è il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Tra le altre informazioni che i siti delle pubbliche amministrazioni devono necessariamente contenere vi sono i seguenti dati pubblici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale ed i bandi di concorso.

In ragione poi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», secondo cui, in base al comma 1, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, è plausibile ritenere che le amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 39-*quater*, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

In particolare, le amministrazioni dovranno indicare:

la dotazione organica necessariamente distinta per aree o categorie;

il numero delle persone con disabilità da assumere in base alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 68/1999;

il numero delle persone con disabilità già reclutati a copertura della quota obbligatoria;

le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese le eventuali convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999, finalizzate al completamento della quota obbligatoria.

Si ricorda, infatti, che il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale.

4.3 Accessibilità delle postazioni di lavoro.

Come noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 4, «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici», introduce disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti ed, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

L'art. 1 della suddetta legge afferma, infatti:

[…] 1) La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici;

2) è tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. […].

Si fa riferimento, inoltre, alla Convenzione delle Nazioni Unite, art. 27 «Lavoro e occupazione», comma 1, lettera *l)* ed alla legge del 7 agosto 2015, n. 124 per quanto riguarda gli «accomodamenti ragionevoli», da mettere in atto in un'ottica di garanzia all'inclusione delle persone con disabilità. Per quanto riguarda l'accomodamento relativo all'accessibilità digitale, l'obbligo previsto dall'art. 4, comma 4 della legge n. 4/2004 recita: «[…] I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte […]».

Le tecnologie assistive, ovvero i dispositivi ed il relativo software che rendono accessibili e usabili i comuni strumenti informatici di lavoro, consentono la rimozione e la riduzione delle barriere digitali, che le persone con disabilità possono incontrare nell'uso di strumenti informatici e possono essere proposte dal Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, di cui al paragrafo 3 della presente direttiva, laddove presente. A mero titolo di esempio, un elenco di dispositivi tecnologici che devono essere messi a disposizione del lavoratore ricomprendono quelli elencati nell'Allegato 5, in particolare alla Classe 22 «Ausili per comunicazione e informazione», del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Sulla base di tale classificazione, le amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, laddove i prodotti assistivi non siano disponibili nell'ambito degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di acquisto pubbliche.

4.4 Sanzioni e tutela giurisdizionale.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di avviamento di lavoratori disabili all'ufficio provinciale entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione (art. 9, comma 1, legge n. 68/1999). La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 9. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge, i datori di lavoro pubblici - come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 e ribadito dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001 - possono altresì stipulare con i competenti uffici provinciali «convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali».

Al fine di garantire l'effettività della copertura delle quote d'obbligo, la legge n. 68/1999 prevede specifiche sanzioni in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico. In particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici è prevista la sanzione amministrativa per il mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo di cui al citato art. 9, comma 6 della predetta legge.

Per quanto riguarda, invece, le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3 della legge n. 68/1999 prevede che ai responsabili del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che compiano inadempienze, riferite non solo alla fattispecie dell'invio del prospetto informativo, ma relative a tutte le disposizioni della medesima legge n. 68/1999, si applichino le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Emerge, quindi, che l'ambito sanzionatorio è di ampio spettro e può ricomprendere anche la mancata verifica della presenza dell'autodichiarazione del datore di lavoro che partecipa alle gare di appalto (art. 17 della legge).

Nella disciplina del settore pubblico non si riscontrano sanzioni tipiche previste per le inadempienze in argomento. Il tutto, perciò va ricondotto alla disciplina generale della responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile richiamata dall'art. 55, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

Tuttavia, in base al comma 4 dell'art. 15, legge n. 68/1999 (23), trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dell'art. 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-*bis* della richiamata legge, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

Si aggiunge che l'art. 9, comma 8 della legge n. 68/1999, prevede che «qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido (...), la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria».

L'invio all'autorità giudiziaria, che assume significato solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni, può costituire presupposto, oltre che per le sanzioni amministrative, anche per la fattispecie dell'abuso e dell'omis-

(23) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), n. 1, decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

sione di atti d'ufficio *ex* articoli 323 e 328 c.p., laddove ricorrano tutti gli elementi necessari richiesti per la configurazione dei reati citati. Si ha quindi il caso della responsabilità penale, ove ne sussistano i presupposti.

Relativamente alla procedura, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, che dispone in materia di sistema sanzionatorio, prevede che l'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni siano esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale territorialmente competente, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale».

Occorre poi evidenziare che ogni ufficio pubblico territoriale è obbligato a trasmettere il prospetto informativo di competenza relativo alla provincia. La responsabilità dell'adempimento dovrebbe essere in capo al direttore del personale della sede centrale, salvo che questi non abbia delegato i dirigenti degli uffici periferici per i prescritti adempimenti.

Ai fini del rafforzamento del sistema di verifica degli adempimenti sul collocamento obbligatorio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in considerazione dei dati risultanti dal prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge 1999, n. 68, monitorano, mediante verifiche a campione, il rispetto degli obblighi dell'art. 3 della legge n. 68/1999 da parte delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni contenute nell'art. 39-*quater* del decreto legislativo n. 165/2001.

Inoltre, sulla tutela e l'azionabilità delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla legge n. 68/1999, appare necessario richiamare l'attenzione sull'azione a tutela giurisdizionale dei diritti avverso gli atti ed i comportamenti di discriminazione a causa, tra l'altro, della condizione di handicap prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il richiamato art. 4 prevede che i giudizi civili avverso gli atti ed i comportamenti discriminazioni a causa degli handicap sono regolati dall'art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e che in caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'art. 2 del predetto decreto, si applica, altresì, l'art. 44, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che introduce un procedimento giudiziario celere e privo di formalismi.

4.5 Il collocamento obbligatorio dei disabili.

L'art. 7 della legge n. 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della stessa legge n. 68/1999. L'art. 16 della legge n. 68/1999 disciplina poi l'assunzione dei predetti soggetti mediante concorso pubblico.

L'ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità:

1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l'art. 16 della legge n. 68/1999;

3) le convenzioni ai sensi dell'art. 11 della medesima legge n. 68/1999.

Così come chiarito dalla richiamata Circolare n. 5 del 21 novembre 2013, per effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999.

I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dall'art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fermo restando che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato è quello allo stato esistente. La disposizione introdotta deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

I lavoratori delle categorie protette di cui all'art. 1 della citata legge n. 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'art. 117, comma secondo, lettere *l)* ed *m)*, della Costituzione.

In base a quanto detto, ne deriva che le amministrazioni non possono addurre, come giustificazione alla mancata copertura della quota d'obbligo, l'assenza di posti in pianta organica; le stesse amministrazioni devono adottare le misure utili alla copertura della quota d'obbligo ricorrendo in maniera complementare e fattiva alle modalità assunzionali sopra esplicate, mediante programmazione del fabbisogno e tenuto conto dei vincoli temporali previsti dalla legge.

Ai fini della copertura della quota d'obbligo, le amministrazioni sono obbligate a ricorrere anche ai concorsi con riserva, all'utilizzo delle graduatorie di idonei, nonché alle convenzioni che si prestano maggiormente per realizzare il collocamento mirato di queste categorie di beneficiari.

È fondamentale, per un uso corretto, trasparente ed imparziale delle forme di reclutamento prescritte, che le amministrazioni individuino secondo il proprio fabbisogno del personale i posti da coprire con la quota d'obbligo dettagliandoli, ove possibile, nelle varie aree o categorie e posizioni economiche.

In base alla disciplina normativa vigente, il piano triennale dei fabbisogni, come strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione, è adottato annualmente. Si rinvia, con riferimento ai riflessi della materia sul piano dei fabbisogni delle amministrazioni, ai contenuti nel decreto ministeriale 8 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2018. Come meglio evidenziato nel paragrafo 4.4 si ricordano le sanzioni ed i profili di responsabilità connessi con il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999. Resta fermo, per le qualifiche per cui è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, di reclutare tramite avviamento e tramite convenzione, e per le altre qualifiche di utilizzare il concorso pubblico con riserva di posti ed in via residuale la convenzione come meglio si va a dire. Può accadere che gli strumenti dell'avviamento abbiano esaurito le disponibilità di posti nelle qualifiche basse ed il concorso con riserva non consenta, seppure temporaneamente, di sopperire alle necessità di copertura di quota.

Il datore di lavoro pubblico non può, però, avvalersi della disposizione che prevede la facoltà di un esonero parziale attraverso il versamento di un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Perciò si ritiene che compatibilmente con le esigenze datoriali e quelle di una distribuzione della quota sulle aree, lo strumento a cui ricorrere sia quello della convenzione anche per i posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. In tale ultima circostanza il ricorso alla convenzione deve essere concepito in via residuale, ovvero una volta che sia stato accertato che non sia possibile comprimere la quota d'obbligo ricorrendo all'utilizzo di graduatorie concorsuali, e la convenzione deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto.

Si richiamano, al riguardo, alcuni principi basilari espressi nella sentenza della cassazione civile sez. lav., 16 giugno 2016, n. 12441: «In altri termini il legislatore, consapevole della necessità di conciliare la tutela della disabilità con il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, ha voluto restringere al massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote ed ha, quindi, sostanzialmente voluto affermare con l'art. 16 (della legge n. 68/1999), nel testo applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci siano né riservisti in senso stretto, né altri disabili idonei ma non vincitori.».

Nel rinviare ai paragrafi successivi per maggiori dettagli sui concorsi e sulle convenzioni, si ribadisce che l'art. 16, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della stessa legge, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

In materia di quota d'obbligo, come già detto, la legge 25 marzo 2011, n. 25, recante «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili», all'articolo unico, prevede che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto art. 3 della legge n. 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilità di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili.

Rimane, altresì, confermato quanto già detto circa il fatto che il regime assunzionale vincolato o il blocco delle assunzioni in via sanzionatoria, non incide sul collocamento obbligatorio la cui efficacia deve essere in ogni caso garantita.

Infine, si richiama l'obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all'assunzione così come previsto dall'art. 32, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

In particolare, anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007, recante «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante», la predetta visita dovrà essere richiesta, prima del reclutamento, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. L'obbligo di richiedere la predetta visita prima dell'assunzione è da ritenere attuale in considerazione della vigenza dell'art. 32, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Peraltro con la stessa visita medica l'amministrazione verifica l'effettivo possesso del requisito soggettivo dell'appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 che, unitamente allo stato di disoccupazione e all'iscrizione nelle apposite liste di collocamento, legittima l'accesso al reclutamento obbligatorio nella forma dell'avviamento od in quella del concorso con riserva. Del resto, dal mancato controllo

potrebbe derivare che posti riservati agli appartenenti alle categorie protette, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale dell'art. 2 della Costituzione e del diritto degli inabili all'avviamento di cui all'art. 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti non più in possesso del requisito soggettivo richiesto per averne diritto (24).

Si rinvia, inoltre, alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55-*octies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4.5.1 L'assunzione mediante avviamento, la chiamata nominativa e il concorso con riserva.

Come detto l'assunzione mediante avviamento è prevista per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Avviene, in base all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Per le assunzioni mediante avviamento si applicano le diposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

La richiesta di avviamento deve essere effettuata entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino tutte le informazioni utili a verificare l'applicazione della legge n. 68/1999. L'obbligo dell'invio del prospetto deve essere assolto entro il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia se l'obbligo di ricoprire la quota d'obbligo è sopravveniente, la richiesta di avviamento va effettuata nei termini sopra detti.

Le richieste di avviamento da parte delle amministrazioni devono essere rese pubbliche mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

I centri per l'impiego competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

Come chiarito dall'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999 i lavoratori disabili devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della stessa legge.

I centri per l'impiego, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

In merito alle graduatorie, si ricorda che le persone con disabilità richiedono l'iscrizione in relazione alle loro capacità lavorative. Per ogni persona l'ufficio competente redige una scheda che descrive le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura ed il grado della minorazione, analizzando i possibili posti da assegnare al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche ai centri per l'impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

Le prove selettive non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare solamente l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

Si applica, ove compatibile, l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sulle modalità di assunzione.

Per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo è consentita la chiamata nominativa - tramite lo strumento delle convenzioni stipulate ex art. 11 della legge n. 68/1999 - per l'assunzione dei disabili psichici (25), nei termini sotto indicati. Si richiama l'attenzione sull'importanza di favorire l'inserimento anche di questa categoria di persone con disabilità.

Si ricorda, altresì, che secondo l'art. 6, comma 2 dell'intesa del 16 novembre 2006, che riguarda le convenzioni con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili, la convenzione può prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, od invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione.

In base all'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i

(24) V. TAR Brescia, Lombardia, 11 gennaio 2000, n. 4, Consiglio di Stato V, 18 settembre 2003, n. 5297.

(25) La previsione relativa all'assunzione dei disabili psichici, mediante richiesta nominativa tramite convenzione, è contenuta esplicitamente nell'art. 9, comma 4 della legge n. 68/1999.

lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Resta fermo, in caso di concorrenza di riserve destinate a tipologie di beneficiari diverse, il limite previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, che al comma 1 dell'art. 5, in materia di categorie riservatarie e preferenze, dispone che nei pubblici concorsi le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Dunque, secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999 e come anticipato in precedenza, nei pubblici concorsi la riserva dei posti può essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che nella singola procedura di reclutamento la riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Per questo, per poter configurare un vero e proprio obbligo di assunzione della persona con disabilità disoccupato, è comunque necessario che la quota di riserva non sia già esaurita (26).

Altresì, come detto, ai fini del diritto alla riserva di posti è presupposto necessario l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione (art. 7, comma 2, legge n. 68/1999).

Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso (27).

Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che la disciplina sul collocamento dei disabili è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza alla luce di due canoni fondamentali, quali rispettivamente quello del favor disabilis, che è diretto a tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del carattere auto esecutivo della disciplina, che si applica in ogni caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso (28). Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo per cui la riserva non prevista dal bando si applica *ex lege* alla procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.

Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile (29) che risulti idoneo, atteso l'obbligo di copertura della quota.

Si rinvia all'art. 5, in materia di «Categorie riservatarie e preferenze», del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e al paragrafo 6.3 dove si chiariscono le modalità delle assunzioni obbligatorie con riferimento alle persone appartenenti a diverse categorie protette.

Ciò detto, secondo le previsioni dell'art. 16 della stessa legge n. 68/1999, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, con la sola eccezione di quei profili professionali, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (non ancora emanato), che non ne permettono l'utilizzazione e dei servizi di polizia e della protezione civile, nell'ambito dei quali il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (art. 3, comma 4 della legge n. 68/1999).

A tutela dei disabili i bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

Come più volte detto, la norma dispone, altresì, che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento della quota d'obbligo, oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Pertanto, le amministrazioni che non abbiano coperto la quota d'obbligo, nei limiti necessari a garantirne il completamento, possono assumere le persone con disabilità idonee nella graduatoria di merito, secondo quanto già precedentemente specificato (30).

In termini generali, secondo l'art. 1, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (31), così come modificato dall'art. 14-*ter*, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare - entro i limiti percentuali pre-

(26) T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 12937; Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271.

(27) T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n. 1980 «Non sono computabili ai fini della saturazione dell'aliquota per le assunzioni delle categorie protette riservatarie i posti di coloro che, pur appartenenti alle categorie predette, siano risultati vincitori di concorso per merito proprio e che abbiano ricevuto il riconoscimento dopo la nomina.».

(28) T.A.R. Lecce Puglia sez. II, 7 settembre 2010, n. 1926 «La riserva di posti in favore dei soggetti indicati dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha lo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze, nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire un'occupazione, ne deriva l'attribuzione di un carattere cogente alle citate disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione.» e anche T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 13 gennaio 2010, n. 4.

(29) Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1984 «Nell'ambito della disposizione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui i lavoratori disabili delle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, il limite della metà dei posti risulta naturalmente e ragionevolmente operativo solo laddove i posti banditi siano più di uno e, per converso, non applicabile nei concorsi ad un solo posto, nell'ambito dei quali il diritto del disabile idoneo non è subordinato ad altra condizione che quella della disponibilità di quota percentuale sulla pianta organica».

(30) V. T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n. 127: «La disposizione è stata letta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenere superflua la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, ferma rimanendo la necessità del possesso e della documentazione dello stesso con riguardo alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in questo senso, tra le altre, Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2004, n. 712; Cds), secondo una valutazione assiologia di bilanciamento dei diversi interessi coinvolti condiviso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 190/2006)».

(31) Secondo cui: «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.».

visti dalle vigenti disposizioni, ovvero a copertura della quota d'obbligo, e, comunque, in via prioritaria rispetto alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 - le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

4.5.2 Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999 - Intesa C.U. del 16 novembre 2006. Svolgimento di tirocini formativi o di orientamento.

In base a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 68/1999, una terza modalità di assunzione volta a realizzare l'obiettivo del collocamento obbligatorio è quella dell'art. 11 in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.

Per superare le problematiche legate al vecchio sistema di avviamento al lavoro delle persone con disabilità, con la legge n. 68/1999, il legislatore ha introdotto il principio del collocamento mirato, passando da una teoria impositiva ad una concezione consensuale e flessibile.

Come detto in premessa, infatti, già nell'art. 1 si legge che finalità della normativa è la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, inteso «quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione» (art. 2, legge n. 68/1999).

In relazione a ciò il legislatore, oltre alle modalità di reclutamento mediante avviamento e con concorso pubblico, ha previsto un ulteriore canale assunzionale che, rappresenta una delle misure che più rispondono alla finalità di collocamento mirato della legge n. 68/1999, consentendo il superamento dei limiti oggettivi che l'amministrazione potrebbe riscontrare con il ricorso alle altre modalità assunzionali.

La convenzione può essere utilizzata come doppio canale per:

sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche più basse, in un'ottica di adempimento programmato della copertura della quota cadenzato a seconda degli obblighi occupazionali, oppure in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in funzione del fabbisogno;

effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera *c)* della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», che, nel modificare l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, prevede che «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 35, comma 3 del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407». In questa circostanza si richiama l'attenzione dell'amministrazione a ricorrere a questo strumento come soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarietà e l'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'amministrazione al buon andamento ed all'imparzialità, a valle quindi della verifica della possibilità di coprire la quota d'obbligo mediante utilizzo delle graduatorie relative a concorsi pubblici.

Infatti, come già detto, l'amministrazione chiamata ad assolvere agli obblighi assunzionali potrebbe non disporre in dotazione organica di posti vacanti per la cui copertura è sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo e, pertanto, la stessa non trovarsi nella possibilità di avviare richieste di collocamento al centro per l'impiego. Per la copertura dei posti vacanti per cui è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo l'amministrazione potrebbe procedere allo strumento del concorso con riserva ma, anche in tal caso, potrebbe rilevare l'assenza di partecipazione alla procedura o di superamento del concorso da parte di soggetti con disabilità.

La modalità dell'art. 11 della legge n. 68/1999, contemplata, come detto, anche dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, consente di superare i limiti oggettivi riscontrabili con gli altri canali assunzionali, una volta che questi siano stati tutti esperiti senza successo, atteso il meccanismo di avviamento mediante convenzione che potrà essere utilizzato per la copertura di posti anche con titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nei limiti dei posti che possono essere destinati allo strumento della convenzione, e ferma restando la necessità di un'accurata selezione in ragione delle professionalità da acquisire. Non si manca di sottolineare che le amministrazioni dovranno valutare le professionalità da rendere disponibili per la copertura mediante lo strumento della convenzione. Si tratta, in sostanza, di una forma di reclutamento assimilabile al concorso riservato (nella fattispecie alle persone con disabilità), fermi restando i requisiti di accesso, che deve passare, per ragioni di trasparenza ed imparzialità, attraverso lo strumento delle convenzioni e, pertanto, in ragione dei criteri oggettivi individuati d'intesa con i centri per l'impiego.

In tale circostanza è sottintesa la necessità di una procedura comparativa il più possibile aperta e quindi con un numero di candidati senz'altro superiore - almeno il doppio ove possibile - a quello dei posti da coprire.

Fermo restando quanto detto, in considerazione del percorso e delle soluzioni prospettate dal legislatore occorre considerare l'esigenza di contemperare la necessità di garantire il particolare favor riconosciuto alle categorie protette con quella di funzionalità dell'organizzazione amministrativa e dei fabbisogni professionali dei datori di lavoro obbligati all'assunzione. In un'ottica di buona amministrazione, infatti, le esigenze andranno contemperate

nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno che dovrà contenere l'indicazione dei posti da destinare alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo e le modalità di copertura degli stessi.

Le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 hanno ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il comma 2 del predetto articolo prevede che nella convenzione siano stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d'obbligo.

Essa, in un contesto di collocamento mirato, può prevedere:

la facoltà di scelta nominativa;

lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;

l'assunzione con contratto di lavoro a termine;

lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.

Accanto alle predette convenzioni, possono altresì essere stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

L'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovano programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso alla Conferenza unificata uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili. Rispetto al predetto schema le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessità di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si facesse ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003.

Nelle more dell'adozione di ulteriori linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999, in sede di Conferenza unificata, il 16 novembre 2006 è stata adottata l'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della legge n. 68/1999 e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001 con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili.

Il percorso per la definizione dei contenuti di tale tipologia di convenzione è definito dalla predetta intesa che secondo l'art. 1 si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, per favorire l'inserimento dei lavoratori disabili nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.

Dalla formulazione della legge e dell'intesa emerge chiaramente che la convenzione non può essere utilizzata per finalità dilatorie, avendo quale scopo puntuale quello dell'inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del periodo di tirocinio, infatti, compiute le verifiche previste, occorre disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio.

Le persone con disabilità, dichiarate idonee allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.

Si rinvia al contenuto della predetta intesa per quanto concerne la disciplina di dettaglio.

Si afferma l'importanza delle convenzioni quali strumento di politica attiva che consente il collocamento mirato dei soggetti con disabilità e che, secondo quanto disposto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di applicare. Si ricorda, infatti, che in base al sopra richiamato articolo le amministrazioni pubbliche «promuovono o propongono» programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999.

A proposito dell'individuazione del numero dei posti da destinare a detta modalità assunzionale, l'art. 2 dell'intesa dispone che, ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei percorsi di tirocinio.

Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinato all'inserimento con chiamata nominativa, dei lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2 dell'intesa che sono:

i lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% od invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

gli invalidi del lavoro;

i lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità.

Da un'interpretazione sistematica si evince che la chiamata nominativa è complementare a quella numerica per avviamento e può interessare solo qualifiche per le quali è richiesta la scuola dell'obbligo come titolo di studio. Inoltre deve essere effettuata nel pieno rispetto di principi di trasparenza, in particolare dando pubblicità sul sito istituzionale ai criteri specifici seguiti per l'individuazione dei beneficiari e dell'esito della procedura.

Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999 ovvero attiva procedure concorsuali con riserva di posti per le qualifiche alte o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti per le qualifiche basse. Si evi-

denzia che, definire ordinari gli altri istituti, attribuisce alle convenzioni una valenza di strumento straordinario per favorire forme di collocamento mirato e soluzioni atte a rendere effettiva la copertura della quota d'obbligo. Un'attenzione particolare va rivolta alle categorie di disabili per le quali l'intesa destina il quaranta per cento dei posti oggetto della convenzione, invitando le parti che devono sottoscrivere l'accordo a tenere in considerazione l'apposita tutela concessa nell'intesa per i predetti soggetti, al fine di favorire l'inserimento mirato anche degli stessi.

Rimane fermo ogni altro intervento regionale sulla materia volto a favorire l'integrazione dei disabili, anche per quanto concerne quelli psichici il cui percorso di inserimento richiede un accompagnamento particolare.

Si ricorda che l'art. 22, comma 5, lettera *c)* della già richiamata legge n. 183/2011 prevede che, fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro.

4.6 Assunzioni obbligatorie e servizi di polizia e della protezione civile.

Come già detto, il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 68/1999 dispone che per i servizi di polizia e della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. Ciò, evidentemente, in considerazione della specialità delle attività che esulano da quelle di tipo esclusivamente amministrativo.

Si evidenzia che, in base ad una lettura coerente e ragionevole delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge n. 68/1999 che tenga conto dell'esigenza di garantire la corrispondenza tra la base di calcolo e la quota d'obbligo, le amministrazioni interessate dovranno computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento al solo personale occupato in attività amministrative, così come individuato nell'ambito della propria dotazione organica. Sul punto, si rimanda alle indicazioni formulate nel punto 4.2 della presente direttiva. Si ritiene che la limitazione prevista dalla norma sia da riferire anche ai servizi di polizia locale, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni interessate di computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento agli operatori del servizio di polizia locale adibiti allo svolgimento di attività amministrative e la possibilità di accesso del personale disabile in tali posizioni professionali.

Si precisa inoltre che, in base al disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 68/1999, la limitazione ai soli servizi amministrativi previsti dal predetto articolo riguarda il collocamento dei disabili e non anche quello dei soggetti appartenenti alla categoria dell'art. 18, comma 2 della stessa legge n. 68/1999.

5. Le categorie protette dell'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5.1 Soggetti beneficiari.

L'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 individua un'ulteriore categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui all'art. 1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilità ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.

Nell'ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi di riservatari:

a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;

b) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio (32), diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per la medesima causa;

c) coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;

d) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante «Normativa organica per i profughi».

Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa (*alias* fatto) di lavoro - punto *a)*, rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.

Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro - punto *c)*, l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia, come evidenziato nel paragrafo 9.

---

(32) Si ricorda che l'art. 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, «Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».

Ai beneficiari sopra descritti, si aggiungono gli orfani per crimini domestici, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»: la disposizione, in particolare, prevede che la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'art. 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma del codice penale.

Pertanto, gli orfani per crimini domestici rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma non anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.

Si aggiungono altresì gli Orfani di Rigopiano in base a quanto previsto dall'art. 11-*septies*, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al Disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. In base alla disposizione, ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:

a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999. Per effetto dell'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori appartenenti alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Si rinvia al paragrafo 4.4.1;

b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi della medesima disposizione, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio. Sotto tale ultimo aspetto si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 i soggetti di cui alla legge n. 407/1998 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, come sopra individuate, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.

Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (33), alle categorie a queste equiparate ed alla categoria degli Orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.

Sul punto si rinvia alle previsioni del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 nonché a quanto già detto nel paragrafo 4.1.

5.2 Quota d'obbligo.

L'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari ad un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3 della presente legge. La predetta quota è, dunque, pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Come meglio spiegato in seguito, resta fermo che, anche rispetto alla quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Sul punto, come già detto, le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'art. 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli.

(33) V. art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 e art. 1, comma 2, legge n. 407/1998.

Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1998, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate. Poiché non sussiste un criterio di priorità tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine appositi bandi per la copertura dei posti disponibili.

Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 sono importanti le indicazioni della legge n. 25/2011 che, interpretando l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, chiarisce che il superamento della quota deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

Dunque, in base all'equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro, così come le vittime del dovere ed i testimoni di giustizia, possono essere assunti anche superando la quota dell'1%, fermo restando che, oltre le prescritte percentuali di riserva, l'assunzione è sottoposta al regime assunzionale di riferimento.

Per gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per servizio nonché per gli orfani per crimini domestici, che come rilevato non rientrano nelle categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, non è invece consentito il superamento della quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 se non nella forma del reclutamento ordinario.

Ciò detto, relativamente alle modalità di computo della quota di riserva ed ai criteri di calcolo della stessa in caso di comando o mobilità del personale di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di disabili nel paragrafo 4.2 della Sezione prima della presente direttiva.

Ugualmente, sotto il profilo della trasparenza, si rimanda alle indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2 della presente direttiva, cosicché, nei termini sopra precisati, anche rispetto a tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa.

5.3 Sanzioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, all'art. 8, comma 4, prevede che la sanzione di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 68/1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'art. 18, comma 2 della citata legge.

5.4 Modalità delle assunzioni obbligatorie.

In base al richiamato art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all'art. 7, comma 1 della stessa legge e, dunque, mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11, anche per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera *c)* della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo».

Per il dettaglio si rimanda alle precisazioni dei paragrafi precedenti, relative alle modalità di reclutamento delle categorie protette di cui all'art. 1 della medesima legge n. 68/1999.

È altresì possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici. Difatti, relativamente alle modalità di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, l'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nel fissare l'ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama al punto 1) la «riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni». Il riferimento alle categorie riservatarie disciplinate dalla legge sul collocamento obbligatorio consente di ritenere che anche i soggetti dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della riserva di posti nei concorsi pubblici banditi per la copertura delle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. Il meccanismo di reclutamento mediante riserva è quello descritto per i soggetti con disabilità, anche in riferimento alle previsioni dell'art. 16 della legge n. 68/1999 sulla possibilità per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei nella procedura concorsuale, alle condizioni e con i limiti indicati dalla disposizione.

Dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, come già detto, si evince che gli orfani ed i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007. Ciò comporta che i predetti soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, come illustrate nella sezione seconda della presente direttiva, con la precisazione, formulata dal comma 123 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge superstite è alternativa. Quanto detto è da riferire anche alla categoria dei testimoni di giustizia, ferme restando le specifiche modalità di assunzione.

Non si tralascia di evidenziare che in base alle considerazioni precedentemente svolte relativamente ai disabili, cui si rimanda, anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 riguarda esclusivamente le qualifiche non dirigenziali (34).

SEZIONE SECONDA: LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407. NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

6. Le categorie protette dell'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

6.1 Soggetti beneficiari.

Si tratta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (35), cui fa rinvio l'art. 1, comma 2 della suddetta legge n. 407/1998, nonché il coniuge ed i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo (36).

Si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge n. 407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il *dante causa* sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

6.2 Quota d'obbligo.

In base all'ultimo periodo dell'art. l, comma 2 della legge n. 407/1998, aggiunto dall'art. 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nei termini illustrati di seguito che chiariscono che non è vincolante il limite della predetta quota.

Prima che intervenisse il decreto-legge n. 102/2010, secondo quanto precisato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2/2003, nella quota di riserva dell'un per cento dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Con l'esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva dell'un per cento della legge n. 68/1999, per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata veniva a mancare una quota di riserva. Né questa poteva essere quella dell'art. 3 della legge n. 68/1999 dedicata ai soli soggetti disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili», nell'unico articolo, prevede che «Il quarto periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'art. 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.». Come meglio precisato in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organiz-

(34) Ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999, gli orfani dei caduti per causa di lavoro hanno diritto al collocamento obbligatorio (id est: assunzione) fino al raggiungimento della quota d'obbligo dell'1% dei posti da coprire, ma con esclusione di quelli destinati a dirigenti.

(35) In particolare i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 302/1990, sono i seguenti: chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale, purché si realizzino le seguenti condizioni: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava; chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai precedenti due punti, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime; chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

(36) V. art. 3, legge n. 206/2004.

zata od equiparati, in possesso dei requisiti di invalidità dell'art. 1 della legge n. 68/1999, rientrino tra i destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell'art. 3 della stessa legge.

Ciò precisato, l'articolato della richiamata n. legge 25/2011, relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede la possibilità di superare la quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 nel rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione, presuppone che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano rientrare nella medesima riserva, salvo la possibilità di superarla. Come meglio evidenziato in seguito, nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli.

Ciò detto, in base alla normativa vigente le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possono avvenire, nell'ambito della quota dell'un per cento dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica dell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 come di seguito indicati. Non sarebbe possibile un'interpretazione diversa atteso che l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 stabilisce, per dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la preferenza a parità di titoli.

6.3 Modalità delle assunzioni obbligatorie.

Le modalità assunzionali dei soggetti interessati sono determinate dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998.

Come già detto, l'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per le assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si proceda per chiamata diretta nominativa.

Altresì, l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 407/1998, dispone che i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. La disposizione prevede inoltre che per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nel principio l'art. 1, comma 2 della suddetta legge n. 407/1998 dispone che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro congiunti, nei limiti indicati nella norma, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Le norme sul collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative richiamate dalla disposizione sono quelle della legge n. 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, la priorità nel reclutamento dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, si determina in riferimento alla quota d'obbligo dell'art. 18 della predetta legge.

Con riferimento ai soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità, considerato che la legge n. 68/1999 fissa specifici presupposti di invalidità per l'inserimento nella categoria protetta dell'art. 1 e per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le quote dell'art. 3, occorre chiarire che le condizioni in termini di invalidità che devono sussistere rispetto ai predetti soggetti per poter accedere alle quote d'obbligo dell'art. 3 della legge n. 68/1999, sono quelle definite dal predetto art. 1.

Quanto detto anche in considerazione dell'esigenza, evidenziata dalla legge n. 25/2011, di garantire l'esclusività della quota di riserva dell'art. 3 della legge n. 68/1999 a favore degli appartenenti alla categoria protetta dei disabili.

I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o a quelle equiparate, pertanto, possono accedere alla quota di riserva dell'art. 3 della legge n. 68/1999 solo ove in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge e, dunque, solo ove classificabili come disabili ai sensi della disciplina di riferimento. Detti soggetti dovranno scegliere se avvalersi dello *status* di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata o di categoria equiparata - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge n. 407/1998 per la copertura della quota d'obbligo dell'art. 18 della legge n. 68/1999

- ovvero dello *status* di persona con disabilità - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge n. 68/1999 per la copertura della quota d'obbligo dell'art. 3 della stessa legge.

Ove non in possesso del grado di invalidità necessario per poter accedere alla quota di riserva dell'art. 3, gli appartenenti alla categoria della legge n. 407/1998 od alle categorie equiparate possono essere assunti dall'amministrazione a copertura della quota di riserva dell'art. 18 della legge n. 68/1999 che non richiede specifiche percentuali di invalidità ed è dedicata a soggetti che non siano in possesso delle percentuali di invalidità dell'art. 1 della legge n. 68/1999.

Considerate le diverse tipologie di soggetti concorrenti che possono sussistere nell'ambito della medesima categoria protetta e tenuto conto dell'esigenza di graduare il livello di tutela nell'applicazione della disciplina normativa, la quota di riserva dell'art. 18 della legge n. 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via prioritaria per l'assunzione dei soggetti appartenenti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o delle categorie equiparate, che siano anche in possesso dello stato di persona con disabilità. Il criterio prioritario di assunzione garantirebbe la maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che siano anche persone con disabilità rispetto a quelli della stessa categoria che non siano persone con disabilità. Ciò tanto più se si considera che, in base all'interpretazione autentica della legge n. 25/2011, solo la quota dell'art. 18 della legge n. 68/1999 può essere superata a differenza di quella dell'art. 3 che, se esaurita, non consentirebbe il collocamento delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità.

Ciò detto, relativamente alla procedura da seguire al fine di garantire la priorità di collocamento obbligatorio dei predetti soggetti, la trasparenza e l'imparzialità di reclutamento degli stessi, le amministrazioni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire con l'assunzione dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini della copertura della quota d'obbligo dell'art. 18 della legge n. 68/1999, fissando preventivamente i criteri di scelta.

Ferma restando la possibilità per le predette assunzioni di superare il limite dell'un per cento della quota d'obbligo dell'art. 18 della legge n. 68/1999, laddove non pervengano richieste di assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono al reclutamento del personale appartenente alla categoria dell'art. 18 della legge n. 68/1999, secondo le modalità previste dalla legge e specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva.

Ciò detto, tenuto conto dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, la legge n. 407/1998 fissa modalità assunzionali che, relativamente alle qualifiche alte, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre amministrazioni.

Prima di entrare nel dettaglio delle modalità assunzionali, occorre ricordare che il citato art. 3, comma 9, lettera *c)* della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», nel modificare l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 35, comma 3 del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407».

6.3.1 Ministeri.

In particolare, presso i Ministeri i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate, così come indicati nell'art. 1, comma 2 della legge 407/1998 ed anche se svolgono già un'attività lavorativa, possono essere assunti con chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Pertanto nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui in base alle regole ordinarie dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 si accede mediante concorso, possono essere ricoperte con chiamata nominativa dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge n. 407/1998.

La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali di assunzioni fissate dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni dei predetti soggetti, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico.

Dunque, in base al quadro di riferimento, si evidenzia la possibilità per i Ministeri di coprire con chiamata nominativa dei predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze della dotazione organica e le qualifiche alte - profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o posizione economica iniziale dei profili di Area III - nel limite massimo del dieci per cento dei posti vacanti in organico. Come base di computo del limite del dieci per cento sono considerate le vacanze nella dotazione organica relativa alla qualifica da ricoprire.

Come detto, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le

quote di riserva in favore dei disabili», nell'unico articolo, prevede che il quarto periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per cui alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate non si applica la quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, si interpreta nel senso che il superamento della predetta quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

L'articolato, nel precisare che si possa superare la quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e che resta ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo per le assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento (disponibilità di posti in pianta organica e vincoli assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 che, come detto, fissa per i Ministeri il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico per la copertura con la modalità della chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite.

Pertanto, i Ministeri possono procedere alle assunzioni dei predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l'anno di riferimento fermo restando, comunque, il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico della qualifica di riferimento.

Come già anticipato, le assunzioni delle qualifiche alte sopra indicate sono effettuate dai Ministeri previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sul punto si richiama la necessità di determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle suddette prove di idoneità che non comportano valutazioni comparative e che sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate alla tipologia di lavoro da svolgere e al livello di titolo di studio richiesto.

Nel principio l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 dispone che i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Il diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria è da considerare nell'ambito della riserva di posti prevista, ai fini della copertura della quota d'obbligo, nelle procedure concorsuali bandite dall'amministrazione; il diritto di preferenza a parità di titoli assume rilievo nell'ambito della quota di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, è da considerare ai fini della posizione dei riservatari nei posti dedicati e nella graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari.

La quota che, ai fini della legge n. 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'art. 18, comma 2 della medesima legge, atteso che, in base alle indicazioni della predetta legge n. 25/2011, l'aliquota dell'art. 3 della legge n. 68/1999 è da riservare esclusivamente ai disabili. Resta fermo quanto già precisato relativamente alla possibilità per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 68/1999 di accedere alla riserva dell'art. 3 della stessa legge, con priorità rispetto agli altri riservatari.

6.3.2 Altre amministrazioni pubbliche.

Per le altre amministrazioni, il reclutamento delle qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avviene nelle stesse modalità previste per i Ministeri: il richiamato art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di una serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire.

Per le amministrazioni diverse dai Ministeri, l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 non prevede la possibilità di coprire anche le qualifiche alte con la modalità della chiamata nominativa. Pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le predette amministrazioni, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato art. 35, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 165/2001, procedono con concorso, fermo restando che, come già detto, i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. Come per i Ministeri la quota che, ai fini della legge n. 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell'art. 18, comma 2, della medesima legge.

Resta fermo quanto evidenziato in ordine alle graduatorie concorsuali nel paragrafo 4.5.1.

Anche relativamente alle assunzioni effettuate con tale modalità assunzionale vale il limite delle vacanze di posti nella dotazione organica delle qualifiche da ricoprire.

SEZIONE TERZA: LE CATEGORIE PROTETTE EQUIPARATE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DELL'ART. 1, COMMA 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407.

7. Le vittime del dovere.

Per la categoria delle vittime del dovere è utile il riferimento all'art. 1, comma da 562 a 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell'art. 1, in particolare, individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo che per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

I soggetti di cui all'art. 3 della predetta legge n. 466/1980 sono i magistrati ordinari, i militari dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del corpo di polizia femminile, il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.

Altresì, il comma 564 dell'art. 1 della predetta legge n. 266/2005 equipara ai soggetti di cui al comma 563, come sopra richiamati, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Il comma 562 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere dal 2006.

L'estensione dei benefici determina, in riferimento al contesto, l'applicazione al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, delle vittime del dovere delle norme sul collocamento obbligatorio già descritte nella seconda sezione.

Altresì, l'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze armate, delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Tra i benefici già previsti rientra inoltre quello dell'art. 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle forze armate e delle forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal predetto art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi».

7.1 Modalità delle assunzioni obbligatorie.

Come detto, il comma 562 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite.

Relativamente alle modalità assunzionali, si rinvia pertanto al paragrafo 6.3 della sezione seconda ed al paragrafo 4.2 della sezione prima della direttiva. Tale rinvio è da considerare utile anche rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi del predetto art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.

In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il seguente regime:

a) Ministeri:

chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione pro-

fessionale, nei profili professionali dell'Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o nella posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto;

b) altre amministrazioni:

qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, con le modalità previste per i Ministeri;

qualifiche alte, per cui è richiesto un requisito per l'accesso dall'esterno superiore alla scuola dell'obbligo, fermo restando che i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

8. I caduti sul lavoro.

In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti sul lavoro la legge n. 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell'art. 3, estende le norme sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla predetta legge n. 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 come detto nei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per le considerazioni relative alla quota di riserva appositamente dedicata. Chiaramente, tuttavia, la tutela che scaturisce dall'equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è più favorevole.

Per le modalità assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1.

9. I testimoni di giustizia.

Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia.

L'art. 7, comma 1, lettera *h)* della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», prevede l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.

In base alla medesima previsione normativa, alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'art. 16-*bis* del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.

Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico ed ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26.

Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Si rinvia al decreto interministeriale in corso di definizione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h)* della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto evidenziato con la presente direttiva, si ribadisce l'importanza del rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie e sul ricorso a forme di collocamento mirato che consentano di inserire i soggetti con disabilità nel mondo del lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico degli stessi.

Roma, 24 giugno 2019

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1708

19A05574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 agosto 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Duoplavin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1299/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente: «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente: «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 587 del 3 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2018 con la quale la società Mediwin Limited è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Duoplavin» e con cui lo stesso è stato classificato in classe

C(nn), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2018 con la quale la società Mediwin Limited ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Duoplavin» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046590016;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Duoplavin» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

75 mg + 100 mg - 28 compresse rivestite - A.I.C. n. 046590016 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 15,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Duoplavin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 30 agosto 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A05576

DETERMINA 30 agosto 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pentasa» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1304/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina V&A n. 1161 del 3 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 188 del 12 agosto 2013 con la quale la società Ferring S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pentasa» e con cui lo stesso è stato collocato in Classe C ;

Visto il numero di procedura AIN/2009/4221;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2018 con la quale la società Ferring S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C alla classe A del medicinale «Pentasa» relativamente alla confezione avente AIC n. 027130107;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PENTASA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«1 g» compresse a rilascio modificato - 60 compresse

AIC n. 027130107 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 33,60;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,45;

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pentasa» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 agosto 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A05577

DETERMINA 30 agosto 2019.

Classificazione del medicinale per uso umano «Flecainide Teva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1305/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 853 del 7 maggio 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2008 con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLECAINIDE TEVA (flecainide);

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2018 con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con AIC n. 038100032 del medicinale FLECAINIDE TEVA (flecainide);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica nella seduta del 20 ottobre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22, 23 e 24 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazio-

ne delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Flecainide Teva» (flecainide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«100 mg» compresse 30 compresse in blister - AIC n. 038100032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,68.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Flecainide Teva» (flecainide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flecainide Teva» (flecainide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 agosto 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A05580

DETERMINA 30 agosto 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Quiloga», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1306/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-

cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 82 del 25 giugno 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 170 del 24 luglio 2018 con la quale la società «Aristo Pharma GmbH» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Aristo» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

Vista la domanda presentata in data 16 ottobre 2018 con la quale la società «Aristo Pharma GmbH» ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C (nn)» alla classe «A» del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Aristo» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 046503049, A.I.C. n. 046503064 e A.I.C. n. 046503025;

Vista la domanda presentata in data 16 ottobre 2018 con la quale la società «Aristo Pharma GmbH» ha chiesto, inoltre, la riclassificazione dalla classe «C (nn)» alla classe «C» del medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Aristo» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 046503013, A.I.C. n. 046503037 e A.I.C. n. 046503052;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 dicembre 2018;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 1° luglio 2019;

Vista la modifica secondaria pubblicata *Gazzetta Ufficiale* - Parte seconda - n. 71 del 18 giugno 2019 con cui il medicinale «Rosuvastatina e Ezetimibe Aristo» ha assunto la denominazione «Quiloga»;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale QUILOGA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL,, A.I.C. n. 046503049 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,10; nota AIFA 13;

«20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, A.I.C. n. 046503064 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 8,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,10; nota AIFA 13;

«5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, A.I.C. n. 046503025 (in base 10); classe di rimborsabilità «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,57; nota AIFA 13;

«5 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, A.I.C. n. 046503013 (in base 10); classe di rimborsabilità «C»;

«10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, A.I.C. n. 046503037 (in base 10); classe di rimborsabilità «C»;

«20 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, A.I.C. n. 046503052 (in base 10); classe di rimborsabilità «C».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Quiloga» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quiloga» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 agosto 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A05581

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 4 aprile 2019.

Sistema tranviario fiorentino. Linea tranviaria 4.1 «Leopolda-Piagge». Approvazione progetto preliminare (CUP H11I12000010002). (Delibera n. 6/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 165;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

1. l'art. 59, comma 1-*bis*, che prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudica-

trice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»;

2. l'art. 175 che prevede, nell'ambito di un rapporto concessorio, la possibilità per la stazione appaltante di modificare la convenzione conclusa con il concessionario originario, senza una nuova procedura di aggiudicazione, per l'affidamento allo stesso dei lavori e dei servizi supplementari non inclusi nella predetta convenzione, subordinatamente alla sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dallo stesso art. 175;

3. il comma 7, del medesimo art. 175, che dispone che la modifica del rapporto concessorio non può alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto, secondo le indicazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* dello stesso comma;

4. l'art. 200, comma 3, che prevede, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

5. l'art. 201, comma 9, che prevede, fino all'approvazione del primo DPP, che valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

6. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

7. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

8. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

8.1 lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

8.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione d'impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

8.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002 - supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'infrastruttura «Firenze sistema tramviario», e, nell'Allegato 2, il «Sistema a guida vincolata di Firenze (tranvia fiorentina)»;

Vista l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003 e integrata dagli atti aggiuntivi sottoscritti il 22 gennaio 2010 e il 16 giugno 2011, che include il «Sistema a guida vincolata dell'ambito metropolitano di Firenze per il completamento della rete delle tranvie» nel «Sistema urbano e metropolitano»;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443 del 2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», l'intervento «Firenze - sistema tranviario»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, che all'art. 6 riporta, fra le Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, con il compito, tra l'altro, di svolgere le funzioni di istruttoria e valutazione sotto il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza regionale e locale e di supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, istituito ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice antimafia», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e con *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;

Vista la legge della Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro:

1. all'art. 48 sono state dettate disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa, tra l'altro, per i «sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri»;

2. all'art. 49 sono state dettate disposizioni per la conclusione della predetta procedura, prevedendo, «in caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione», che possano essere impartite «le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, e visto in particolare l'art. 3, che:

1. ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

2. al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma stesso, «appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compresa la «tramvia di Firenze»;

3. al comma 3-*bis* ha stabilito che, ai fini della revoca dei finanziamenti, «le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse»;

4. al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-*bis* determina la revoca del finanziamento assegnato;

Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha, tra l'altro:

1. previsto che i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 si dovessero intendere soddisfatti, per la «tranvia di Firenze: … prosecuzione Linea 4 di Firenze tratta Leopolda-Piagge», al verificarsi della trasmissione alla Struttura tecnica di missione degli «elaborati progettuali idonei per la conferenza dei servizi del progetto … e per la sottoposizione all'approvazione del CIPE»;

2. quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 133/2014, tra cui 100 milioni di euro per la «tranvia di Firenze», imputati per 20 milioni di euro sull'anno 2017, 40 milioni sull'anno 2018 e 40 milioni sull'anno 2020;

Preso atto che con decreto di settembre 2017, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di riduzioni e rimodulazioni delle risorse, ha rideterminato le assegnazioni agli interventi di cui al suddetto decreto interministeriale n. 82 del 2015, destinando alla «tranvia di Firenze» 99,51 milioni di euro complessivi, imputati per 19,77 milioni sull'anno 2017, 37,19 milioni sull'anno 2018, 2,55 milioni sull'anno 2019 e 40 milioni sull'anno 2020;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1, comma 140, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni per l'anno 2018, di 3.500 milioni per l'anno 2019 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 2017, con il quale è stata disposta la ripartizione di parte del suddetto Fondo a favore dei settori di spesa indicati nell'allegato al decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, registrato alla Corte dei conti in data 23 ottobre 2017 - Uff. 1, Reg. n. 1347, che, in considerazione della suddetta ripartizione, ha disposto le variazioni contabili per l'anno 2017 e ha disposto, sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», la variazione di competenza e cassa per 20 milioni di euro e considerato che, sullo stesso capitolo, risultavano stanziate complessive risorse per 1.397 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 2018, che:

1. ha ripartito fra vari interventi le risorse del suddetto fondo stanziate sul richiamato capitolo 7400, pari ai citati 1.397 milioni di euro complessivi, assegnando il finanziamento di 47 milioni di euro al Comune di Firenze per la «Linea tranviaria 4.1: tratta Leopolda-Piagge»;

2. ha previsto che, con successivo provvedimento, la Direzione generale competente avrebbe dovuto ripartire in annualità il contributo assegnato ad ognuno degli interventi finanziati;

3. ha stabilito che le risorse ripartite s'intendano revocate «qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020»;

4. ha previsto che le risorse in questione s'intendano altresì revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2 del decreto stesso, «dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2018, n. 360, pubblicato sul sito internet del predetto Ministero, come da avviso riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 2018, che conferma il riparto delle risorse di cui al citato decreto n. 587 del 2017, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata, e che rinvia allo stesso decreto n. 587 per le modalità di attribuzione ed erogazione delle risorse stesse;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2018, n. 234, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 587 del 2017, sono stati ripartiti in annualità dal 2017 al 2025 e impegnati i contributi destinati ai comuni, per il citato importo totale di 1.397 milioni di euro, tra cui i 47 milioni di euro destinati al suddetto intervento del Comune di Firenze;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 56, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2017, con la quale questo Comitato ha assegnato risorse alle regioni e alle città metropolitane che avevano concluso il processo di concertazione interistituzionale che aveva portato alla sottoscrizione di appositi documenti pattizi, compresa la Città metropolitana di Firenze, cui sono stati assegnati 110 milioni di euro «a carico delle ulteriori risorse che, previa iscrizione in bilancio a seguito di decisione parlamentare sulla legge di bilancio 2017,» avrebbero integrato «la dotazione, originariamente stabilita dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)», del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020;

Vista la nota 19 marzo 2019, n. 11620, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, tra l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Firenze: sistema tranviario fiorentino - linea tranviaria 4.1 "Leopolda-Piagge"», trasmettendo la documentazione istruttoria per l'approvazione del relativo progetto preliminare;

Vista la nota 2 aprile 2019, n. 2584, con la quale il suddetto Ministero ha integrato la citata documentazione istruttoria;

Vista la nota 3 aprile 2019, prot n. 149189, acquisita al prot. DIPE 3 aprile 2019, n. 1917, con la quale la Regione Toscana ha confermato il parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto in esame, già espresso con delibera di Giunta 21 dicembre 2015, n. 1277;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. che il sistema tranviario fiorentino è composto dalla linea 1 Santa Maria Novella-Scandicci, in esercizio, dalla linea 2 Peretola-Santa Maria Novella-P.zza Libertà-P.zza San Marco, in corso di realizzazione, e dalla linea 3.1 Santa Maria Novella-Fortezza-Careggi, in esercizio dal mese di luglio 2018;

2. che la linea tranviaria 4 fa parte di un sistema intercomunale che collega il Comune di Firenze con quello di Campi Bisenzio, interconnettendosi alla linea 1 in corrispondenza della stazione Leopolda-Porta al Prato;

3. che obiettivo del progetto è il collegamento dell'attuale stazione Porta al Prato, in zona Leopolda, con il tessuto periurbano oltre il ponte dell'Indiano, utilizzando il sedime dell'attuale tracciato ferroviario Firenze Porta a Prato - Empoli fino all'interconnessione con la linea Firenze-Pisa, all'altezza della stazione delle Cascine, e successivamente dirigendosi verso l'abitato prossimo alla stazione ferroviaria delle Piagge, con un tracciato in nuova sede;

4. che, in particolare, la linea 4.1 si sviluppa per circa 6,2 km a partire dall'interconnessione con la linea 1, di cui circa 3,45 km in sovrapposizione alla sede dell'ex ferrovia Firenze-Empoli e circa 2,71 km in nuova sede, e sarà dotata inizialmente di 8 tram, di cui 7 in servizio e uno in riserva;

5. che il capolinea nel quartiere Le Piagge è collocato in un punto di notevole attrattività, in prossimità di una stazione della citata linea ferroviaria Firenze-Pisa, e che nella zona è prevista la realizzazione del deposito, adibito prevalentemente a rimessaggio e capace di ospitare i 10 tram che a regime sono previsti sulla linea (compresi eventuali tram di riserva);

6. che, la linea è connessa al deposito di Scandicci, tramite uno scambio collocato alla fermata Leopolda, per lo svolgimento di alcune operazioni di manutenzione, ed è anche connessa alla linea 1, in vista di un eventuale futuro possibile esercizio in tale direzione;

7. che le principali opere d'arte sono costituite da due manufatti scatolari per il superamento delle linee ferroviarie Firenze-Pisa e Firenze Porta al Prato-Empoli, dal prolungamento del tombino Fosso della Goricina e da opere di sostegno per la realizzazione di alcune fermate e per il contenimento di un tratto in rilevato;

8. che il progetto è corredato da uno studio trasportistico nel quale si evidenzia, tra l'altro, che i passeggeri della linea 4 costituiscono in parte in nuova utenza del sistema tranviario nel suo complesso e in parte sono passeggeri «trasferiti» dalla linea 2;

9. che, valutando il «tempo di giro», la velocità commerciale della linea e la necessità di assicurare un servizio regolare - con il massimo contenimento dei tempi di attesa e di fermata soprattutto nelle ore di punta e diurne - nonché considerando un cadenzamento minimo di circa 6 minuti, lo studio ha consentito di stimare in 7 il numero di veicoli da utilizzare sulla linea, con un veicolo aggiuntivo di riserva;

10. che, con nota 29 aprile 2015, n. 115239, il Comune di Firenze ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare della linea 4 della tranvia idoneo per la Conferenza di servizi;

11. che il 3 giugno 2015 il Comune di Firenze ha pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione stessa l'avviso di deposito della documentazione inerente il progetto e che la medesima pubblicazione è stata effettuata presso l'albo pretorio del comune;

12. che, con nota 7 dicembre 2015, n. 343111, il Comune di Firenze ha trasmesso integrazioni al progetto preliminare;

13. che, con decreto dirigenziale 17 dicembre 2015, n. 5051, la Città metropolitana di Firenze ha disposto di non sottoporre il progetto in esame a procedura di VIA, come previsto dalla legge della Regione Toscana n. 10 del 2010 sopra citata, e ha indicato le prescrizioni da recepire «nella successiva fase di progettazione definitiva e conseguentemente per la fase di autorizzazione dell'opera»;

14. che, con delibera di Giunta 21 dicembre 2015, n. 1277, la Regione Toscana ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto preliminare, confermandolo con nota 3 aprile 2019;

15. che, il 22 dicembre 2015, si è tenuta la Conferenza di servizi;

16. che, con nota 14 gennaio 2016, n. 541, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia della Toscana - Firenze, tenuto conto della tipologia dell'opera, «poco estesa ed in gran parte coincidente con il rilevato ferroviario esistente», ha ritenuto che la realizzazione della stessa non comporti «significativi effetti negativi sul patrimonio archeologico e quindi, per quanto di propria competenza», ha ritenuto che l'opera sia «da non sottoporre a procedura di VIA», formulando prescrizioni;

17. che, con nota 28 gennaio 2016, n. 1028, il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana ha confermato i pareri espressi, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato (nota 30 giugno 2015, n. 8238) e dalla Soprintendenza archeologia della Toscana (nota 14 gennaio 2016, n. 541);

18. che, in riscontro a una richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'integrazioni a fini istruttori, con nota 28 maggio 2018, acquisita al prot. MIT

30 maggio 2018, n. 4606, il Comune di Firenze ha nuovamente trasmesso il progetto in esame, precisando che lo stesso non conteneva aggiornamenti rispetto a quello inviato il 29 aprile 2015;

19. che, con voto 20 dicembre 2018, n. 104, il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi ha espresso parere favorevole in linea tecnico-economica sul progetto in esame, accogliendo le prescrizioni proposte dal Ministero in sede di istruttoria e formulando considerazioni in sede di voto;

20. che con nota 14 marzo 2019, n. 88979, il Comune di Firenze ha trasmesso documentazione integrativa, riguardante in particolare la relazione archeologica, il Piano economico e finanziario (PEF) e la scheda di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003;

21. che il Ministero ha proposto, in apposito allegato alla relazione istruttoria, le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare del lotto in esame, esponendo le motivazioni nei casi di mancato o parziale recepimento delle stesse;

sotto l'aspetto attuativo:

1. che il soggetto aggiudicatore è il Comune di Firenze;

2. che il 20 giugno 2005 il comune e la società Tram di Firenze S.p.a. hanno sottoscritto una convenzione, successivamente integrata da atti aggiuntivi del 6 marzo 2007, del 14 ottobre 2008 e del 17 aprile 2014, che non comprende la linea 4;

3. che il Comune di Firenze ha chiesto l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di esprimersi in ordine alla possibilità di affidare direttamente a Tram di Firenze S.p.a., attuale concessionario del sistema tramviario di Firenze, progettazione, realizzazione e gestione della Linea 4, ritenendo sussistenti, nella fattispecie, i presupposti previsti dalla disciplina di settore per l'affidamento dei c.d. «lavori e servizi complementari»;

4. che, con delibera 12 aprile 2017, n. 388, l'ANAC ha ritenuto che

4.1 nell'assetto normativo al momento in vigore, «la fattispecie dei c.d. lavori/servizi complementari, prevista» nel decreto legislativo n. 163 del 2006, «quale ipotesi per il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando,» rappresentasse, anche in relazione al rapporto concessorio, «uno dei casi in cui la SA [stazione appaltante] può procedere a modifiche del contratto in corso di esecuzione, purché sussistano le condizioni espressamente e tassativamente indicate nella norma»;

4.2 «nell'ambito di un rapporto concessorio è demandata alla stazione appaltante la potestà di valutare la sussistenza in concreto delle condizioni legittimanti il ricorso all'istituto delle modifiche del contratto in corso di esecuzione, previsto e disciplinato dall'art. 175 del Codice» dei contratti pubblici;

4.3 il Comune di Firenze sia tenuto «all'accertamento, adeguatamente motivato, dei presupposti legittimanti la modifica del contratto in corso di esecuzione con particolare riferimento» alle circostanze indicate nella delibera stessa e che «all'esito di tale accertamento l'eventuale affidamento dei lavori/servizi …, in favore dell'operatore economico affidatario della concessione, deve avvenire alle stesse condizioni previste nella convenzione originaria (poiché diversamente si assisterebbe ad una rinegoziazione del contratto, non ammessa dalla disciplina di settore) e previo controllo del possesso, da parte del medesimo operatore, dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori/servizi *de quibus*»;

5. che, tenuto conto del suddetto parere ANAC, l'affidamento dell'opera sarà effettuato in appalto integrato ai sensi dell'art. 59, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

6. che il CUP dell'intervento è H11I12000010002;

7. che, come riportato nella scheda di delibera n. 63 del 2003, il cronoprogramma dell'intervento prevede un totale di 58 mesi, di cui 27 per le residue attività progettuali e autorizzative nonché per la gara e l'appalto dei lavori, 28 per la realizzazione delle opere e 3 per la messa in esercizio;

sotto l'aspetto finanziario:

1. che il costo stimato del progetto preliminare in esame è stato inizialmente determinato in 166,614 milioni di euro (IVA inclusa), di cui 98,293 milioni di euro per lavori e forniture, 24 milioni di euro per materiale rotabile e 44,321 milioni di euro per somme a disposizione;

2. che tale costo è stato elaborato in base al prezziario della Regione Toscana edizione 2014 e ai prezzi delle linee tranviarie 2 e 3, incrementati di percentuali variabili fino al 30% per tener conto dell'aumento di costo di materiali e tecnologie, e che per tutte le voci di costo i prezzi parametrici individuati sono stati incrementati del 5% per tener conto, in relazione al grado di definizione tipico di un progetto preliminare, di eventuali quantità e costi non preventivabili;

3. che la relazione istruttoria ha precisato che se il suddetto costo di 166,614 milioni di euro fosse stato confermato anche nei successivi livelli di progettazione, tenuto conto dei finanziamenti disponibili, pari a 166 milioni di euro, il Comune di Firenze avrebbe reperito il finanziamento mancante;

4. che, con nota 28 marzo 2019, acquisita con prot. MIT 1° aprile 2019, n. 2479, il Comune di Firenze, attraverso una riduzione dei «costi del concessionario», ha rideterminato il costo del progetto in esame in 166 milioni di euro, di cui 98,293 milioni di euro per lavori e forniture, 24 milioni di euro per materiale rotabile e 43,707 milioni di euro per somme a disposizione;

5. che per il finanziamento del progetto risultano disponibili le seguenti risorse:

5.1 95 milioni di euro a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 133 del 2014;

5.2 47 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, e, in particolare, a valere sui 1.397 milioni di euro complessivi di cui al richiamato decreto ministeriale n. 360 del 2018, impegnati con il decreto dirigenziale n. 234 del 2018 e appostati sul capitolo n. 7400 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

5.3 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Patto per Firenze di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016;

6. che, a carico del decreto-legge n. 133 del 2014, figurano disponibili complessivamente 99,51 milioni di euro di cui alla seguente tabella, appostati sul capitolo n. 7140 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati al finanziamento della «tranvia di Firenze», opera che, come risulta all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, del richiamato decreto n. 82 del 2015, comprende i due interventi «prima fase funzionale progettazione del tratto interrato centro storico della linea 3» e «prosecuzione linea 4 di Firenze tratta Leopolda-Piagge»:

(importi in euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Bilancio 2019	2.550.000	40.000.000				42.550.000
Risorse bilancio 2018 richiesta conservazione			15.000.000	14.300.000	7.890.000	37.190.000
Risorse bilancio 2017 richiesta conservazione			7.784.000	7.700.000	4.286.000	19.770.000
Totale	2.550.000	40.000.000	22.784.000	22.000.000	12.176.000	99.510.000

7. che il riparto del finanziamento tra la linea 4.1, cui sono destinati i richiamati 95 milioni di euro (precedente punto 5.1), e la linea 3, cui sono conseguentemente destinati i rimanenti 4,510 milioni di euro, è stato effettuato dal Comune di Firenze nell'ambito di un'attività ricognitiva di programmazione degli investimenti svolta dalla richiamata Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;

8. che, come risulta dal citato decreto dirigenziale n. 234 del 2018, i suddetti 47 milioni di euro, a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (precedente punto 5.2), sono stati impegnati sulle annualità e per gli importi di cui alla seguente tabella, anche per garantire la migliore conservazione delle risorse in linea con il programma del costo dell'intervento:

Annualità	Imputazioni (importi in euro)
2017	400.000
2018	1.950.000
2019	2.350.000
2020	4.700.000
2021	6.630.000
2022	6.000.000
2023	14.630.000
2024	10.340.000
Totale	47.000.000

9. che il cronoprogramma di spesa indicato nel piano economico-finanziario è il seguente:

Annualità	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Importi in euro	4.000.000	3.000.000	66.000.000	66.000.000	27.000.000	166.000.000

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019);

Vista la nota 4 aprile 2019, n. 1940, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerata la richiesta formulata in seduta dal Ministero per i beni e le attività culturali e accolta dal Comitato, concernente l'integrazione della prescrizione relativa all'effettuazione delle opere di movimentazione delle terre sotto sorveglianza di un archeologo con la previsione che «dovrà pertanto essere data comunicazione alla Soprintendenza competente, con congruo anticipo, della data d'inizio lavori. Resta inteso che, in fase di avvio dei lavori, la Soprintendenza medesima avrà facoltà di precisare, come di consueto, le modalità operative dell'assistenza archeologica e che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrà comportate la necessità di varianti, anche sostanziali, al progetto»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.7, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Sistema tranviario fiorentino - linea tranviaria 4.1 Leopolda-Piagge».

1.2 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 166 milioni di euro, IVA inclusa, come riportato nella precedente presa d'atto.

1.3 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.2 è imputato sulle seguenti risorse:

1.3.1 95 milioni di euro a valere sui fondi di cui al decreto-legge n. 133 del 2014;

1.3.2 47 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e, in particolare, a valere sui 1.397 milioni di euro complessivi di cui al richiamato decreto ministeriale n. 360 del 2018, impegnati con il decreto dirigenziale n. 234 del 2018;

1.3.3 24 milioni di euro a valere sulle risorse del Patto per Firenze di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016.

1.4 Come previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, il finanziamento di cui al precedente punto 1.3.2 s'intende revocato:

1.4.1 qualora il soggetto beneficiario non provveda all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020;

1.4.2 in caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'art. 2 del decreto n. 587 del 2017, dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento.

1.5 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Disposizioni finali.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

2.2 Il suddetto Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

2.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

2.4 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente: CONTE

Il Segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2019.
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1178

ALLEGATO

SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO
LINEA TRANVIARIA 4.1 «LEOPOLDA-PIAGGE»
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Parte prima - Prescrizioni
Parte seconda - Raccomandazioni

PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI

1. Per la prima tratta «Leopolda-stazione Cascine» visto che l'area di sedime ferroviario è previsto venga ceduta al comune nell'ambito degli accordi connessi con la trasformazione urbana delle ex Officine Grandi Riparazioni (OGR) e che le problematiche evidenziate in termini di viabilità si concentrano soprattutto sull'attraversamento di viale Rosselli, si richiede che venga approfondito il tema dell'impatto del nuovo sistema sulla viabilità esistente con un'analisi trasportistica che simuli i diversi scenari che si potranno venire a creare in un orizzonte temporale almeno trentennale. Si ritiene comunque necessario coordinare l'intervento con gli altri insistenti sull'area prevista dal Regolamento Urbanistico (OGR, viabilità Rosselli Pistoiese, trasformazione urbana Manifattura Tabacchi, viabilità Cascine Pergolesi Tartini).

2. Per la seconda tratta «Stazione Cascine-Piagge», poiché il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale in adiacenza dell'argine del torrente Mugnone (che in quel tratto risulta essere anche argine del fiume Arno) è necessario un approfondimento della soluzione che prevede il mantenimento della viabilità in adiacenza alla tranvia,

al fine di evitare potenziali interferenze con l'arginatura e mantenersi all'interno o più vicini possibili alla fascia prevista nel Regolamento Urbanistico, verificando l'effettiva conformità della soluzione progettuale agli strumenti urbanistici.

3. Poiché il progetto prevede diversi tipi di fermata, con lunghezza banchina variabile tra i 42 e i 45 metri al netto delle rampe di accesso, a parte Porta al Prato già esistente, si richiede di uniformare le fermate considerando una banchina di 40 metri (o inferiore) se compatibile con i veicoli previsti. Deve essere inoltre verificato il rispetto della normativa sull'accessibilità dei diversamente abili con particolare attenzione per fermate in quota.

4. La linea aerea di contatto prevede le sospensioni realizzate tramite supporti a mensola: si richiede di giustificare tale scelta e inoltre di indicare le motivazioni che hanno portato a preferire l'ubicazione del palo laterale piuttosto che centrale.

5. Vista la complessità della cantierizzazione del nodo particolarmente critico come quello rappresentato da viale Fratelli Rosselli e tenuto conto del grande numero di sottoservizi che vi insistono, si richiede di approfondire gli impatti sulla circolazione. Inoltre, vista la vicinanza con le linee tranviarie in esercizio, si chiede di indicare sin dal progetto definitivo, le modalità esecutive che s'intendono adottare sia per i lavori in affiancamento che per gli interventi di connessione delle due linee.

6. In merito all'accessibilità e alla fruibilità:

a) si richiede di ottimizzare la fruibilità ciclopedonale dei varchi esistenti (quali ad es. quelli ubicati in corrispondenza delle fermate «Cascine» e «Il Barco») lungo l'intero tracciato; si richiede inoltre di raccordare i percorsi pedonali e ciclabili esistenti con le fermate di progetto, in funzione di una migliore fruibilità degli utenti alla nuova infrastruttura. Particolare attenzione dovrà essere posta a quelle fermate inserite in un tessuto urbano con elevata potenzialità attrattiva, anche alla luce delle nuove previsioni urbanistiche;

b) per il trasporto delle biciclette si richiede che per le fermate poste ad una quota altimetrica diversa rispetto al piano strada siano valutate soluzioni progettuali tali da consentire un facile superamento del dislivello.

7. Relativamente all'intermodalità:

a) in relazione alla fermata/capolinea «Le Piagge» si richiede di effettuare verifiche relative agli spazi e ai percorsi necessari per favorire l'intermodalità con gli altri sistemi di trasporto pubblico, che sono costituiti, in particolare, dal sistema ferroviario metropolitano (fermata Le Piagge) e il sistema di trasporto pubblico su gomma;

b) in funzione del potenziale ruolo strategico del capolinea Le Piagge, quale nodo di scambio intermodale mezzo pubblico-privato per il bacino di utenza proveniente dal quadrante nord-ovest della piana fiorentina, si richiede di verificare l'attuale capienza del parcheggio rispetto all'utenza potenziale determinata in prevalenza dai centri abitati limitrofi.

8. Si evidenzia la necessità di concordare con RFI le varie fasi dei lavori, con particolare riferimento alla fase di realizzazione del sottoattraversamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa, nonostante sia stato indicato che il traffico ferroviario non subirà interruzioni.

9. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali, si segnala, ai fini dei successivi sviluppi progettuali e del rilascio del nulla osta tecnico ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753:

a) di dare evidenza delle modalità di accesso alle fermate poste in quota rispetto al piano stradale, non chiaramente descritte nel progetto preliminare, ponendo attenzione affinché lo sbarco dagli ascensori, laddove previsti, non avvenga direttamente sulla banchina ma in area posta in prossimità della stessa;

b) di verificare la possibilità di ridurre la pendenza longitudinale in prossimità del sottopasso ferroviario, dove vengono raggiunti valori al limite delle prestazioni del veicolo tranviario.

10. Per quanto riguarda gli aspetti economici si segnala che:

a) in sede di progettazione definitiva occorrerà stimare gli impatti economici degli inevitabili fermi esercizio delle linee tranviarie, considerando lo scenario dell'intero sistema in funzione;

b) nei successivi livelli progettuali le stime, in particolar modo per gli impianti, dovranno essere condotte con riferimento ai prezzi correnti di mercato e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle linee 2 e 3;

c) per quanto riguarda i costi del concessionario, gli stessi non hanno motivo di essere presenti nel quadro economico in quanto la linea 4.1, per quanto noto, non è ad oggi affidata in concessione;

d) le attività di progettazione di sistema non devono rappresentare un costo aggiuntivo, ma devono rientrare nell'ambito delle spese tecniche;

e) l'attività di assistenza del pre-esercizio commerciale non è attinente alla realizzazione dell'infrastruttura ma piuttosto ad una fase di esercizio.

11. Risulta necessario che venga adeguatamente studiato il nodo critico nella zona di Porta al Prato/Leopolda per tener conto del possibile sovraccarico che la linea 4.1 potrebbe determinare sulla linea 1, già di per sé al limite della capacità.

12. Per quanto riguarda il rischio idraulico:

a) poiché il progetto e la relazione idrologica e idraulica fanno riferimento a studi di supporto al Piano regolatore generale (PRG) che allo stato attuale non risulta più in vigore, per le successive fasi progettuali occorrerà prendere a riferimento le indagini geologiche e idrauliche di supporto alla variante al Piano strutturale (PS) e alle condizioni di fattibilità disposte dal Regolamento urbanistico (RU), entrambi approvati con delibera del Consiglio comunale 2 aprile 2015, n. 25. Si dovrà inoltre tener conto, per le parti dell'intervento ricadenti, in classe di pericolosità Pi3 e Pi4 del Piano di assetto idrogeologico (PAI), delle disposizioni previste dal Piano di bacino. Nelle aree in pericolosità molto elevata Pi4 e/o I4, gli interventi dovranno ulteriormente rispettare le condizioni fissate dall'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21;

b) per il sottopasso si raccomanda di valutare, sulla base dei livelli idraulici che interessano la zona per eventi con tr 30 e tr 200 anni, la possibilità che l'opera possa determinare un aggravio del rischio idraulico nell'area a nord della linea ferroviaria. Si ritiene inoltre necessaria l'installazione di sistemi di allarme che consentano l'arresto dei veicoli nel caso il sottopasso sia allagato. Occorre inoltre acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di bacino del fiume Arno. Il progetto interferisce con opere idrauliche di II categoria (rilevato arginale via del Petriolo) che attualmente non risultano adeguate al contenimento della portata con Tr 200 anni. Si richiedono specifici elaborati di dettaglio nella zona d'interferenza e di mantenere la fascia di 10 mt come vincolo ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

c) per il Deposito tram si dovrà ottemperare a quanto previsto dal RU per la classe di fattibilità FI.3;

d) per quanto riguarda il sito di deposito temporaneo è opportuno acquisire il parere dell'Autorità di bacino; in ogni caso si dovrà determinare l'incremento di pericolosità che il deposito implica nella zona, considerando la condizione di massima volumetria stoccabile prevista e tenendo conto degli eventi tr 30 e tr 200 anni. Sulla base dei suddetti risultati si dovrà valutare l'incremento del rischio idraulico nella zona, considerando, ai fini del danno, l'ambito edificato e infrastrutturale esistente. Le suddette analisi dovranno valutare la significatività dell'alterazione prodotta in relazione al rischio idraulico e determinare quale sia la soglia volumetrica massima e in particolare l'altezza della lama d'acqua connessa, che consenta per lo stesso rischio un trascurabile incremento. Dovrà infine essere garantito che a fine lavori sia ripristinato lo stato dei luoghi in termini di invarianza dei volumi d'esondazione invasabili;

e) dovranno essere previste misure di sicurezza d'emergenza che garantiscano l'arresto del servizio di trasporto in caso di evento esondativo. Tali misure di emergenza dovranno essere integrate e coordinate con i piani di Protezione civile;

f) relativamente ai vincoli idraulici, ricadendo porzioni dell'infrastruttura in zone appartenenti al reticolo idrografico di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, si dovranno rispettare le condizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21, e dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, comunque previa autorizzazione rilasciata dall'autorità idrica competente;

g) in merito al sito di stoccaggio temporaneo di via dello Scalo, dato che lo stesso ricade in una cassa di espansione dell'Argingrosso, si ritiene che debba essere acquisito il parere dell'Autorità di bacino del fiume Arno;

h) gli interventi previsti non dovranno comportare in alcun modo il peggioramento dello stato ambientale dei corsi d'acqua interessati dagli interventi, sia per quanto riguarda lo stato ecologico che quello chimico;

i) la progettazione definitiva dovrà descrivere le misure idonee da adottare durante le fasi di scavo in modo da porre la dovuta attenzione alle potenziali interferenze con la falda acquifera, nel rispetto di quando previsto dall'Allegato 5 alle Norme di attuazione del «Piano stralcio bilancio idrico» che detta gli indirizzi per la salvaguardia della risorsa idrica in caso d'escavazioni;

j) il passaggio della tramvia sotto il viadotto dell'Indiano e il successivo sottopasso del rilevato ferroviario esistente interessa aree classificate a pericolosità idraulica elevata (PI.3) del PAI. Pertanto, la fattibilità dell'intervento è attualmente da ritenersi condizionata al rispetto di quanto previsto dall'art. 7 delle norme di attuazione del PAI (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005). A questo proposito si evidenzia la potenziale criticità connessa con la realizzazione del nuovo sottopasso, che potrebbe far aumentare la pericolosità e il rischio nell'area situata a nord del rilevato ferroviario esistente, mettendo in comunicazione due aree a pericolosità idraulica diversa. Per l'approvazione del progetto definitivo, in conformità con quanto previsto dal Progetto di piano di gestione del rischio alluvioni, sarà necessario acquisire il parere dell'Autorità di bacino, dimostrando che l'intervento venga realizzato in condizioni di gestione del rischio idraulico, garantendo il non incremento di rischio nelle aree adiacenti;

k) tutte le opere accessorie alla linea tranviaria, ove ricadenti in arre a pericolosità idraulica PI.2, PI.3 e PI.4 dovranno essere progettate con sistemi in autosicurezza;

l) occorre garantire il non aggravio del rischio idraulico con particolare riferimento al sottopasso ferroviario, che potrebbe fungere da connessione idraulica tra aree a differente pericolosità;

m) nelle successive fasi progettuali deve essere adottata una diversa soluzione progettuale per la difesa arginale, tale da non ridurre le aree di deflusso dei corsi d'acqua, che deve mantenere una quota costante pari a 43,5 m slm in tutto il suo sviluppo;

n) per quanto riguarda le risorse idriche si chiede uno studio di soluzioni progettuali dettagliate e attuate modalità costruttive tali da non determinare danni qualitativi e quantitativi nei confronti della risorsa idrica disponibile; l'adozione di accorgimenti tecnici per minimizzare elementi di rischio anche in fase esecutiva relativa alla tutela dell'inquinamento delle acque, causati dal complesso delle attività previste anche in fase di cantiere.

13. La progettazione definitiva dovrà risolvere le seguenti criticità:

a) le nuove arginature di progetto sono previste in avanzamento a fiume, sia sul torrente Mugnone che sul fiume Arno;

b) in corrispondenza della passerella sul torrente Mugnone l'arginatura non risulta adeguata alla quota di 43,50;

c) le sommità arginali hanno larghezza di 2,50 ml, inadeguata al transito dei mezzi di sorveglianza e manutenzione per i quali necessita una larghezza minima di 4,00 ml;

d) sulle sommità arginali è prevista la posa di parapetti che ostacolano la manutenzione delle medesime difese idrauliche;

e) ai piedi delle arginature non sono previste piste idonee al passaggio dei mezzi di sorveglianza e manutenzione che richiedono larghezza minima di 4,00 ml;

f) la sottostazione elettrica è posizionata a ridosso delle nuove arginature.

Tali criticità dovranno essere risolte mediante lo studio di idonee difese idrauliche (muri di contenimento delle piene con Tr 200) senza avanzamento a fiume, la delocalizzazione della sottostazione elettrica a distanza maggiore di 10,00 ml dalle medesime, la sostituzione della passerella sul torrente Mugnone nel rispetto del r.d. 523/1904, della l.r. 21/2012 e delle NTC.

14. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo:

a) la gestione delle terre e rocce di scavo deve essere tenuta ben separata dai rifiuti da costruzione e demolizione che, in quanto tali, dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa sui rifiuti (parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni) privilegiando il recupero;

b) dati i quantitativi ingenti di terre di scavo previste a discarica, si ritiene opportuno che nelle fasi successive di progettazione sia fornita una indicazione dei possibili impianti di destinazione;

c) per quanto concerne il riutilizzo delle terre come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 dovrà essere ottemperato a tutto quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 161/2012 che prevede in particolare la predisposizione di un Piano di utilizzo supportato da specifica caratterizzazione ambientale dei materiali;

d) con riferimento al riutilizzo nel medesimo sito di escavazione di cui all'art. 185, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152/2006 dovranno risultare verificate tutte le condizioni previste da tale norma;

e) si ritiene opportuno prevedere una verifica circa la presenza nell'area di intervento di eventuali siti oggetto di procedimento di bonifica e, in tale evenienza, di eventuali interferenze con il progetto;

f) si ritiene opportuno prevedere un approfondimento sull'eventuale presenza di cemento-amianto nei manufatti di cui è prevista la demolizione; qualora risulti la presenza di amianto dovrà essere presentato un piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del decreto legislativo n. 81/2008;

g) per quanto riguarda i rifiuti e le bonifiche, si chiede una separazione tra terre e rifiuti, di privilegiare il recupero delle terre, nelle fasi successive indicazioni impianti destinazione e un'attenzione al riutilizzo come sottoprodotto delle terre, si chiede inoltre un'attenzione al livello di contaminazione delle terre legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, e un approfondimento sulla presenza di cemento amianto nei manufatti da demolire;

h) relativamente ai siti da bonificare, nelle successive fasi progettuali, considerata l'interferenza dell'infrastruttura con i siti da bonificare o comunque assoggettati ad approfondimento d'indagine ambientale, risulta necessario attivare le idonee procedure d'intervento;

i) ai fini della gestione dei materiali di scavo, dovrà essere predisposta una caratterizzazione, da presentare ad ARPAT, che identifichi la qualità del materiale che si prevede di riutilizzare e l'eventuale presenza di aree da bonificare. Si suggerisce di utilizzare per questo la metodologia indicata negli allegati di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. Si ritiene opportuno che, almeno per il materiale che verrà riutilizzato in aree soggette ai limiti di cui alla colonna A suoli allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esterne a quelle di scavo, sia predisposta durante lo scavo un'ulteriore caratterizzazione in cumulo o in banco a conferma dei dati preventivamente raccolti.

15. Relativamente alle acque meteoriche si richiede per le successive fasi progettuali:

a) per quanto attiene alle tubazioni e ai sistemi di scarico, dovranno essere dettagliatamente definiti: i materiali utilizzati, le dimensioni degli eventuali letti di posa e dei rinfianchi, l'entità degli scavi e dei reinterri da eseguire, il sistema di smaltimento nel canale Macinante, le eventuali opere d'arte da realizzare quali rinforzi dei cigli di sponda. Inoltre, per ogni innesto nel canale, dovranno essere definiti la localizzazione precisa dei singoli scarichi, le quota delle tubazioni nell'attraversamento del ciglio di sponda e gli eventuali sistemi di smaltimento previsti;

b) relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma tramviaria (tra il km 10-0+225.00 ed il km 34-0+825.00), le stesse potranno essere convogliate alla rete di smaltimento delle acque meteoriche a servizio del Piano urbanistico esecutivo (PUE) Paisiello, che attualmente recapita in via provvisoria nella fognatura mista di via Paisiello, solo e a condizione che venga realizzata la fognatura meteorica in sottoattraversamento alla linea ferroviaria con recapito nel fosso del Macinante;

c) per quanto riguarda il canale Goricina, la manutenzione/gestione ordinaria del canale non deve risultare aggravata dagli interventi in progetto;

d) dovrà essere prodotta una documentazione di valutazione delle possibili interferenze con le acque superficiali del fosso la Goricina che deve essere tombato per 166 m, identificando le relative azioni per evitare o mitigare tale interferenza;

e) per le acque meteoriche, in fase di cantierizzazione, dovranno essere definite in dettaglio le quantità e le modalità di gestione, anche ai fini dell'acquisizione dei relativi titoli autorizzativi.

16. Dovrà essere prodotta una documentazione di approfondimento delle possibili interferenze con le acque sotterranee nella realizzazione del sottoattraversamento della linea ferroviaria Firenze-Pisa, con definizione delle relative mitigazioni per ovviare a tale impatto, nonché le modalità di trattamento delle acque eventualmente intercettate.

17. Per quanto riguarda la rete idrica e fognaria:

a) vista la presenza delle infrastrutture idriche e fognarie del Servizio idrico integrato (SII), dovranno essere effettuate dal soggetto proponente indagini finalizzate a determinare la reale collocazione della rete idrica e fognaria esistente, al fine di evidenziare il grado di interferenza delle stesse con il tracciato della linea 4, per passare poi alla contestuale progettazione risolutiva, che potrà essere realizzata anche con la supervisione e il supporto tecnico alla progettazione di Publiacqua Spa;

b) la risoluzione delle interferenze idriche e fognarie sarà ad onere interamente a carico del soggetto proponente e dovrà realizzarsi a

seguito della validazione del progetto esecutivo da parte di Publiacqua Spa. Modalità e competenze attuative per la risoluzione interferenze dovranno essere elencate in apposita convezione, che dovrà essere sottoscritta da Publiacqua Spa e dall'amministrazione comunale di Firenze.

18. In merito alle considerazioni di natura geologica e geotecnica dovrà essere effettuato:

a) in corrispondenza del sottopasso ferroviario, un rilievo di dettaglio del livello piezometrico nell'area di intervento. Inoltre dovrà essere condotta una campagna geognostica finalizzata all'acquisizione delle caratteristiche idrogeologiche e di permeabilità dei terreni *in situ*. Sulla scorta delle indagini, dovrà essere valutata l'interferenza sulla falda sia in fase di cantiere che di esercizio;

b) ai fini della determinazione della classe di tipologia di substrato sismico, occorre effettuare un approfondimento progettuale con indagini geofisiche lungo il tracciato secondo il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R.

19. Relativamente agli aspetti urbanistici, si richiede che venga messo a disposizione un «DWG georeferenziato» contenente il perimetro dell'area di intervento, sia pubblica che privata, soggetta ad esproprio.

20. Nei successivi livelli di progettazione si dovrà tener conto delle planimetrie delle dorsali in fibra ottica messe a disposizione dai «Servizi tecnici».

21. Nelle successive fasi progettuali si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni:

a) Telecom: nelle successive fasi progettuali occorrerà tener conto della presenza di camerette e importante polifora all'intersezione di viale Rosselli;

b) Wind: nelle successive fasi progettuali occorrerà tener conto della presenza di una polifora con fibra che sfrutta la canalizzazione RFI (servitù) tra via delle Cascine e la stazione Cascine;

c) Silfi evidenzia problematiche della gestione semaforica su viale Rosselli. Segnala la necessità di porre una fibra lungo la sede per chiudere l'anello del quartiere 5. Rileva le problematiche della manutenzione in assenza di una viabilità laterale;

d) Terna:

d.1) comunica la presenza di un cavo di 132 KV in viale Rosselli e l'interferenza con traliccio in tutto il tratto delle Piagge;

d.2) per verificare che siano rispettate le distanze fra le infrastrutture della tramvia (rotaie, conduttori di trazione etc.) e i conduttori delle linee elettriche Terna, previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, n. 449, allegato 1, art. 1, punto 2.1.06, dovrà essere inviato a Terna Rete Italia il progetto delle opere, relazionato plano-altimetricamente agli elettrodotti in questione;

d.3) nel caso in cui eventuali scavi, necessari alla realizzazione della tramvia, si trovassero in prossimità dei sostegni di Terna Rete Italia, dovranno mantenere una distanza di almeno 5,00 metri dal filo dei piedini in c.l.s. dei medesimi. Infatti si ricorda che i conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (articoli 83 e 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e alle norme CEI EN 50110, CEI 11-27 e CEI 11-17, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale;

e) Toscana Energia segnala presenza di una linea di media tensione su viale Rosselli e la presenza di una cabina in zona capolinea;

f) considerata la presenza di linee a bassa e media tensione, se le stesse risultassero interferenti alla realizzazione delle opere dovranno essere spostate a seguito della richiesta formale dei preventivi di spesa e dei relativi pagamenti ad Enel Distribuzione degli oneri a carico del proponente.

22. Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, le opere di movimentazione delle terre devono essere effettuate sotto sorveglianza di un archeologo, che provvederà allo scavo in caso di rinvenimento di elementi di interesse archeologico e alla redazione di documentazioni grafiche e relazioni. Dovrà pertanto essere data comunicazione alla Soprintendenza competente, con congruo anticipo, della data d'inizio lavori. Resta inteso che, in fase di avvio dei lavori, la Soprintendenza medesima avrà facoltà di precisare, come di consueto, le modalità operative dell'assistenza archeologica e che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrà comportate la necessità di varianti, anche sostanziali, al progetto.

23. Si richiede che la soluzione progettuale adottata per la linea tranviaria minimizzi gli impatti ambientali, con particolare attenzione per i tratti Leopolda-Visarno-Il Barco.

24. È necessario dare evidenza nella documentazione che le valutazioni d'impatto acustico sono redatte da tecnico competente in acustica ambientale (legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6).

25. Per il rumore in fase di cantiere, la progettazione definitiva dovrà contenere la seguente documentazione da inviare ad ARPAT per il parere ai fini dell'approvazione: una valutazione d'impatto acustico per le attività di ciascun cantiere, redatta secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2013, n. 857, da aggiornare ogni volta si presenti la necessità di nuove lavorazioni rumorose e/o utilizzo di macchinari con emissione rumorosa maggiore, da conservare in cantiere a disposizione degli organi di controllo. Qualora nelle valutazioni di impatto acustico vengano stimati superamenti dei limiti normativi, dovrà essere richiesta al comune l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici. Le lavorazioni per le quali vengono stimati superamenti dei limiti normativi non potranno iniziare prima che il comune abbia concesso l'autorizzazione in deroga.

26. Per il rumore in fase di esercizio, la progettazione definitiva dovrà contenere la seguente documentazione da inviare ad ARPAT per il parere ai fini dell'approvazione:

a) valutazione completa di impatto acustico, per entrambi i periodi del giorno diurno e notturno, sia per il transito dei mezzi che per il nuovo deposito mezzi al capolinea Le Piagge, utilizzando il codice di calcolo europeo specificatamente previsto per il rumore ferroviario, nel caso del transito dei mezzi;

b) stima anche tabellare (non solo con mappa) del livello sonoro massimo prodotto sulla facciata più esposta di ogni edificio presente in un'opportuna fascia di studio intorno alla linea tramviaria, includendo la riflessione della facciata stessa e specificando tutte le impostazioni e i dati di ingresso utilizzati nel modello (numero di convogli, numero di riflessioni considerate, ecc.); circa la concorsualità ferroviaria, valutare in modo opportuno la rumorosità specifica della tramvia e della linea ferroviaria e indicare il numero di transiti ferroviari considerati;

c) stima di cui al punto precedente anche al di fuori della fascia di pertinenza dell'infrastruttura, applicando i limiti opportuni, e inclusione fra i ricettori delle aree non ancora edificate ma già previste negli strumenti urbanisti vigenti, che andranno trattate come ricettori acustici a tutti gli effetti;

d) per i tratti in curva, stima dell'eccesso di rumorosità, caratterizzata da fischi e stridii, con modellizzazione di dettaglio (SEL specifico per le curve), nei tratti: area deposito, fra viadotto dell'Indiano e via Puglia, interconnessione con la linea 1;

e) riguardo al deposito mezzi, stima della rumorosità prodotta dai movimenti dei tram in ingresso e in uscita, con modello identificando e caratterizzando tutte le sorgenti sonore previste presso il deposito in termini di potenza sonora e posizione o, in alternativa, utilizzazione dei risultati di misure eseguite presso altri depositi o aree tramviarie analoghe, con caratteristiche geometriche e acustiche simili a quella di progetto (nel valutare il differenziale, includere nel livello sonoro ambientale il contributo di tutte le sorgenti di rumore, compreso quello del traffico);

f) analisi tabellare, ricettore per ricettore, dei livelli sonori stimati e delle relative soglie di conformità ai limiti, con e senza incertezza: il valore stimato, aumentato dell'incertezza estesa, dovrà essere minore del limite/soglia (incertezza estesa, al 95% di confidenza), in accordo e in analogia a quanto previsto dalla recente norma UNI/TS 11326-2: 2015, «Acustica - Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica».

27. Per il campo elettromagnetico, la progettazione definitiva dovrà contenere la seguente documentazione da inviare ad ARPAT per il parere ai fini dell'approvazione:

a) calcolo e rappresentazione grafica (planimetria) della DPA associata a ciascuna SSE della linea tramviaria, considerando il contributo complessivo di tutti gli apparati presenti all'interno;

b) calcolo e rappresentazione grafica (planimetria) della DPA associata alle linee elettriche in AT presenti in prossimità delle fermate della linea tramviaria;

c) in caso di estensione della DPA ad aree accessibili al pubblico, analisi delle aree in relazione alla possibile permanenza prolungata di persone e descrizione delle eventuali modalità adottate per evitare tale permanenza.

28. Per le vibrazioni, la progettazione definitiva dovrà contenere la seguente documentazione da inviare ad ARPAT per il parere ai fini dell'approvazione:

a) valutazione di impatto completa della fase di esercizio e di cantiere dell'opera, inclusa la fase di cantiere connessa con la realizzazione del sottopasso ferroviario previsto in prossimità del viadotto dell'Indiano;

b) stima dell'incertezza estesa, al 95% di confidenza, da associare ai valori misurati/stimati, da utilizzare nella valutazione di conformità: il valore misurato/stimato, aumentato dell'incertezza estesa, dovrà essere minore del limite/soglia, fornendo una valutazione tabellare, ricettore per ricettore, dei livelli vibrazionali e delle relative soglie con e senza incertezza;

c) motivare in modo tecnicamente adeguato la scelta delle diverse tipologie di armamento smorzante lungo il tracciato tramviario, in relazione alla distanza del fabbricato dalla linea e alla sua destinazione d'uso.

29. Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio ambientale rumore e vibrazioni occorrerà prevedere:

a) piano di monitoraggio rumore della fase di cantiere, secondo le indicazioni «Linee guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere», edite da ISPRA con delibera del Consiglio federale seduta del 20 ottobre 2012 - doc. n. 26/12, reperibile sul sito ISPRA al seguente indirizzo: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/linee-guida-per-il-monitoraggio-del-rumore-derivante-dai-cantieri-di-grandi-opere;

b) piano di monitoraggio/collaudo rumore per la fase di esercizio dell'opera tale che: siano previste misure strumentali in alcuni punti lungo il tracciato e presso alcuni ricettori (compresi tutti i tratti in curva) e, per completezza, la messa a punto di un modello previsionale, tarato e aggiornato alla data di entrata in esercizio, con cui verificare il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori, anche dove non sono state eseguite misure, inclusi quelli fuori fascia di pertinenza; lo stesso piano di monitoraggio/collaudo dovrà inoltre specificare azioni/interventi che si attueranno in caso di superamento;

c) piano di monitoraggio vibrazioni per la fase di esercizio e di cantiere dell'opera, articolato in funzione dei ricettori e del tipo di lavorazione (nel caso del cantiere) lungo tutto il tracciato della nuova tramvia, indicando puntualmente quali interventi e accorgimenti tecnico-procedurali verranno adottati in caso di superamento delle soglie di riferimento (UNI 9614);

d) viste le dimensioni dell'opera, dovrà infine essere predisposto, come per le altre linee tranviarie attualmente in esecuzione, un piano di monitoraggio che oltre quanto già indicato in precedenza per rumore e vibrazioni tenga conto anche delle seguenti matrici:

d.I) componente atmosfera: almeno il parametro polveri (PTS e PM10) per la gestione dell'intera fase di cantierizzazione, con relative soglie di attenzione e di intervento e con indicazione delle attività da svolgere in caso di superamento di detti valori; almeno i parametri NO2 e CO per l'area di intersezione con via Fratelli Rosselli;

d.II) componente acque sotterranee per le aree oggetto di scavi profondi.

30. Nel progetto definitivo deve essere previsto un piano di cantierizzazione, da presentare ad ARPAT, che deve tener conto delle possibili interferenze su suolo acque ed atmosfera, delle relative mitigazioni da porre in atto e di tutte le autorizzazioni che potranno essere necessarie, in particolare per la gestione delle acque di cantiere e di aggottamento.

PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONI

I. In relazione a quanto richiesto da RFI, si raccomanda di riconsiderare nel progetto definitivo la collocazione delle fermate nel tratto Rosselli-Cascine per rientrare nelle previsioni del Piano di recupero.

II. In occasione delle eventuali future estensioni della linea in questione e comunque qualora si decida di realizzare il progetto del raccordo stradale Pistoiese-Rosselli, si dovrà valutare di realizzare un sottopasso stradale nell'area di Porta al Prato onde eliminare o ridurre gli attraversamenti a raso.

III. Dall'analisi trasportistica emerge una domanda di mobilità, con riferimento alla tratta Leopolda-Piagge, sensibilmente inferiore a quella servita dalle altre linee costituenti il sistema tranviario fiorentino; tale domanda si incrementa sensibilmente nel caso di prolungamento verso Campi Bisenzio. Si ritiene pertanto opportuno che il comune inserisca nei propri programmi il prolungamento della linea oltre Le Piagge, in modo da dare alla linea tranviaria 4 il giusto ruolo nell'ambito del territorio servito.

IV. Valutare l'opportunità di realizzare ulteriori parcheggi scambiatori lungo la linea tranviaria.

19A05571

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dysport»

Estratto determina n. 1301/2019 del 30 agosto 2019

Medicinale: DYSPORT (tossina botulinica).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova posologia del medicinale «Dysport» (tossina botulinica): «Per quanto riguarda l'indicazione "Spasticità focale degli arti superiori", la dose massima approvata con la variazione passa da 1000U a 1500U. Dosi superiori a 1000U fino a 1500U possono essere somministrate quando vengono iniettati anche i muscoli della spalla», è rimborsata come segue:

confezione: 2 flaconi da 500U, A.I.C. n. 028362022 (in base 10); classe di rimborsabilità «H»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 492,02; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 812,04.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dysport» (tossina botulinica) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome - neurologo (neuropsichiatra), neuropsichiatra infantile, medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, neurofisiopatologo, oculista, ortopedico, specialista in odontoiatria e odontoiatra (USPL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05582

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 1303/2019 del 30 agosto 2019

Medicinale: EVEROLIMUS DR. REDDY'S (everolimus);

Titolare A.I.C.:

Dr. Reddy's S.r.l., piazza Santa Maria Beltrade, 1 - 20123 Milano (MI);

Confezioni

«2,5 mg compresse», 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 045601010 (in base 10);

«5 mg compresse», 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 045601022 (in base 10);

«10 mg compresse», 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 045601034 (in base 10);

«10 mg compresse», 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 045601046 (in base 10);

«10 mg compresse», 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 045601059 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

Principio attivo:

Everolimus Dr. Reddy's 2,5 mg compresse: Ogni compressa contiene 2,5 mg di everolimus;

Everolimus Dr. Reddy's 5 mg compresse. Ogni compressa contiene 5 mg di everolimus;

Everolimus Dr. Reddy's 10 mg compresse: Ogni compressa contiene 10 mg di everolimus.

Eccipienti:

Butilidrossitoluene (E321);

Ipromellosa (E464);

Lattosio;

Lattosio monoidrato;

Crospovidone (E1202);

Magnesio stearato (E470b).

Produttore del principio attivo

Synthon Chile Ltda. – El Castaño No 145, Valle Grande, Lampa, Santiago, Cile;

Confezionamento primario

Synthon Chile Ltda. – El Castaño No 145, Valle Grande, Lampa, Santiago, Cile;

Synthon Hispania S.L. – C/Castelló no. 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcellona, 08830, Spagna;

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd – 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito;

GE Pharmaceuticals Ltd – Industrial Zone, « Chekanitza - South » Area, 2140 Botevgrad, Bulgaria.

Confezionamento secondario:

Synthon Chile Ltda. – El Castaño No 145, Valle Grande, Lampa, Santiago, Cile;

Synthon Hispania S.L. – C/Castelló no. 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcellona, 08830, Spagna;

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd – 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito;

Prestige Promotion – Lindigstr. 6, Kleinostheim, 63801, Germania;

Next Pharma Logistics GmbH – Eichenbusch 1, Werne, 59368, Germania;

Depo-Pack snc di Del Deo Silvio e C., Via Morandi 28, 21047 Saronno (VA), Italia;

Alloga Logística España S.L. – Avda de la Industria n. 1025, Polígono Industrial de «Antonio del Rincó», Borox, Toledo. 45222, Spagna;

Alloga France – Pôle Jules Verne, 20 avenue de L'Etoile de Sud, ZI La Croix de Fer, Glisy, 80440, Francia;

GE Pharmaceuticals Ltd – Industrial Zone, «Chekanitza - South » Area, 2140 Botevgrad, Bulgaria.

Controllo di qualità

Synthon Hispania S.L. – C/Castelló no. 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcellona, 08830, Spagna;

Quinta-Analytica s.r.o. – Pražská 1486/18c, Praga 10, 102 00, Repubblica Ceca;

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000, Malta;

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd – 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito;

Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker GmbH, Carl-Mannich Str. 20, Eschborn, 65760, Germania;

SGS Institut Fresenius GmbH – Im Maisel 14, Taunusstein, 65232, Germania;

SGS Institut Fresenius GmbH – Tegeler Weg 33, Berlino, 10589, Germania;

Pharbil Pharma – Reichenberger Straße 43, Bielefeld, 33605, Germania;

Wessling GmbH, Johann-Krane-Weg 42, Münster, 48149, Germania.

Rilascio dei lotti:

Synthon Hispania S.L. – C/Castelló no. 1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat, Barcellona, 08830, Spagna;

Synthon BV – Microweg 22, Nijmegen, 6545 CM, Paesi Bassi;

Betapharm Arzneimittel GmbH – Kobelweg 95, Augsburg, 86156, Germania;

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd – 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshire, HU17 0LD, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

Carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo;

«Everolimus Dr. Reddy's» è indicato per il trattamento del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo, HER2/neu negativo, in combinazione con exemestane, in donne in postmenopausa in assenza di malattia viscerale sintomatica dopo recidiva o progressione a seguito di trattamento con un inibitore dell'aromatasi non steroideo.

Tumori neuroendocrini di origine pancreatica;

«Everolimus Dr. Reddy's» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine pancreatica, bene o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti.

Tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare;

«Everolimus Dr. Reddy's» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Carcinoma renale

«Everolimus Dr. Reddy's» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma renale avanzato, che hanno presentato progressione durante o dopo trattamento con terapia mirata anti-VEGF.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«2,5 mg compresse», 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 045601010 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 655,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1081,84;

«5 mg compresse», 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 045601022 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.844,10;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.043,50;

«10 mg compresse», 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 045601046 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2.622,72;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4.328,54.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1 bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Everolimus Dr. Reddy's» (everolimus) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali esclusivamente per l'indicazione tumori neuroendocrini di origine pancreatica.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali esclusivamente per l'indicazione Carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Everolimus Dr. Reddy's» (everolimus) è la seguente:

per l'indicazione carcinoma mammario: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL);

per le altre indicazioni: oncologo, epatologo, gastroenterologo e internista (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05583

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rumbot»

Estratto determina n. 1309/2019 del 30 agosto 2019

Medicinale: RUMBOT (Pregabalin).

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., via G. Della Monica n. 26, 84083 - Castel San Giorgio (SA).

Confezioni:

«25 mg capsula rigida» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403019 (in base 10);

«50 mg capsula rigida» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403021 (in base 10);

«75 mg capsula rigida» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403033 (in base 10);

«75 mg capsula rigida» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403045 (in base 10);

«100 mg capsula rigida»21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403058 (in base 10);

«150 mg capsula rigida» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403060 (in base 10);

«150 mg capsula rigida» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403072 (in base 10);

«200 mg capsula rigida» 21 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403084 (in base 10);

«300 mg capsula rigida» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403096 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

ciascuna capsula rigida di RUMBOT 25 mg contiene:

principio attivo:

25 mg di pregabalin;

eccipienti: contenuto delle capsule:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

talco;

opercolo della capsula:

cappuccio e corpo della capsula: titanio diossido e gelatina;

ciascuna capsula rigida di RUMBOT 50 mg contiene:

principio attivo:

50 mg di pregabalin;

eccipienti: contenuto delle capsule:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

talco;

opercolo della capsula:

cappuccio e corpo della capsula: titanio diossido e gelatina;

ciascuna capsula rigida di RUMBOT 75 mg contiene:

principio attivo:

75 mg di pregabalin;

eccipienti: contenuto delle capsule:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

talco;

opercolo della capsula:

cappuccio: titanio diossido, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, gelatina;

corpo: titanio diossido, gelatina;

ciascuna capsula rigida di RUMBOT 100 mg contiene:

principio attivo:

100 mg di pregabalin;

eccipienti: contenuto delle capsule:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

talco;

opercolo della capsula da 100 mg:

cappuccio e corpo della capsula: titanio diossido, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, gelatina;

ciascuna capsula rigida di RUMBOT 150 mg contiene:

principio attivo:

150 mg di pregabalin

eccipienti: contenuto delle capsule:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

talco;

opercolo della capsula:

cappuccio e corpo della capsula: titanio diossido e gelatina;

ciascuna capsula rigida di RUMBOT 200 mg contiene:

principio attivo:

200 mg di pregabalin;

eccipienti: contenuto delle capsule:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

talco;

opercolo della capsula:

cappuccio e corpo della capsula: titanio diossido e gelatina;

ciascuna capsula rigida di RUMBOT 300 mg contiene:

principio attivo:

300 mg di pregabalin

eccipienti: contenuto delle capsule:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

talco;

opercolo della capsula:

cappuccio: titanio diossido, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, gelatina;

corpo: titanio diossido, gelatina.

Produttore del principio attivo:

CTX Lifesciences Pvt. Ltd.

Block No, 251-252 Sachin - Magdalla Road

GIDC, Sachin, Surat - 394 23, Gujarat - India

Produttori del prodotto finito

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità:

Genetic S.p.a., Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA).

Rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a., Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA).

Indicazioni terapeutiche: dolore neuropatico;

«Rumbot» è indicato per il trattamento del dolore neuropatico periferico e centrale negli adulti.

Epilessia:

«Rumbot» è indicato come terapia aggiuntiva negli adulti con attacchi epilettici parziali in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Disturbo d'ansia generalizzata:

«Rumbot» è indicato per il trattamento del Disturbo d'ansia generalizzata (GAD) negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg capsula rigida» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,16;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,18;

nota AIFA: 4;

«75 mg capsula rigida» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,42;

nota AIFA: 4;

«75 mg capsula rigida» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,55;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,67;

nota AIFA: 4;

«150 mg capsula rigida» 14 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403060 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,31;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,09;

nota AIFA: 4;

«150 mg capsula rigida» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403072 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,35;

nota AIFA: 4;

«300 mg capsula rigida» 56 capsule rigide in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 045403096 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 48,52;

nota AIFA: 4.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rumbot» (Pregabalin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rumbot» (Pregabalin) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05584

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della Società Versalis S.p.a., sita nel Comune di Brindisi.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000223 del 5 agosto 2019, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-514 del 16 settembre 2011, alla società Versalis S.p.a., identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), per l'esercizio dell'installazione della società Versalis S.p.a. situata nel Comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT .

19A05578

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata per l'esercizio della raffineria della società ENI S.p.a., sita nel comune di Livorno.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000226 del 7 agosto 2019, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 32 del 2 febbraio 2018, alla società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, per l'esercizio dell'installazione situata nel comune di Livorno, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT .

19A05579

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-213) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.